

MADDALENA GIORDANO

**MANOSCRITTI DI IMMUNITÀ
CONCESSE ALLA FAMIGLIA DA PASSANO**

Quando un paio di anni fa la Società Ligure di Storia Patria mi affidò l'inventariazione della serie « Rezzo », conservata all'interno dell'archivio privato Pallavicini¹, nulla avrebbe fatto presagire la nascita di un lavoro sui *libri iurium* di carattere familiare e privato, nella fattispecie su quelli della famiglia da Passano.

La serie « Rezzo » comprende infatti la documentazione relativa al feudo di Rezzo, nella Riviera ligure di Ponente, e alle diverse famiglie cui nei secoli appartenne. Vi è conservata, in originale, documentazione risalente al XII secolo², quando il feudo, situato nel comitato arduinico di Albenga, divenne parte della vasta signoria creata dal celebre marchese Bonifacio, detto del Vasto, figlio dell'aleramico Ottone e dell'arduinica Berta, sorella della contessa Adelaide, che praticamente riunì sotto il suo dominio oltre alla marca aleramica, anche gran parte di quella arduinica³. Alla sua morte egli lasciò otto figli maschi, e proprio da uno di questi, Anselmo, discesero i marchesi Clavesana, che, nel processo di divisione territoriale dell'eredità di Bonifacio, entrarono in possesso della « marca » di Albenga⁴, territorio che,

¹ Attualmente la Società Ligure di Storia Patria sta inventariando l'intero archivio Pallavicini: cfr. *Gli Archivi Pallavicini di Genova. I, Archivi propri*, inventario a cura di M. BOLOGNA, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIV/1 (1994), anche in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti*, CXVIII, Roma 1994. L'inventario della serie Rezzo sarà invece pubblicato prossimamente, sempre nelle stesse collane, unitamente a quello degli archivi aggregati.

² In copia dei secoli XVII-XVIII, vi sono pure alcuni documenti risalenti al X secolo, come il ben noto privilegio di Aleramo del 967.

³ Cfr. R. PAVONI, *Una signoria feudale nel Ponente: i marchesi Clavesana*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli Statuti di Albenga (1288)*. Atti del convegno, Albenga 18-21 ottobre 1988, Bordighera 1990 (*Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale*, XXV), p. 317.

⁴ Cfr. R. PAVONI, *Una signoria* cit., p. 320. Per ulteriori notizie sulla famiglia in età medievale e sui suoi rapporti con i comuni di Genova e Albenga, cfr. V. ZUCCHI, *Le lotte tra*

dopo le alterne vicende che videro i marchesi in contrasto con i comuni di Albenga e Genova e successivamente, dopo essere divenuti feudatari della Repubblica, con i Savoia, subì sempre ulteriori restringimenti, fino a ridursi al solo feudo di Rezzo. Nel 1714, infine, Giulia Maria Clavesana, unica figlia di Francesco Maria, sposò Bartolomeo da Passano, unione che fece confluire le carte da Passano nell'archivio di Rezzo e tra queste alcuni manoscritti⁵, che si rifanno spesso ad altri non più esistenti⁶. Dal loro matrimonio nacque un'unica figlia, Maria, detta Marina, che sposò Ranieri Grimaldi, da cui ebbe tre figlie, delle quali la sola Maria Giovanna prese marito, sposando Giovanni Carlo Pallavicini nel 1756⁷. Nel giro di pochi decenni quindi il feudo di Rezzo, dopo alcuni passaggi di proprietà di breve durata, divenne possesso della famiglia Pallavicini⁸.

Questo lavoro si prefigge però lo studio dei soli manoscritti che furono di proprietà della famiglia da Passano, e in particolare di quelli che essa produsse nei secoli per tutelare i propri interessi in materia di immunità fiscali. Oltre ai manoscritti conservati nell'archivio Pallavicini infatti altri, sempre dei da Passano, sono stati rinvenuti presso l'Archivio di Stato di Genova e presso privati⁹, e notizie su alcuni non più esistenti sono state tratte da una

il Comune di Albenga e i marchesi di Clavesana nei secc. XIII-XIV, Albenga 1945 (Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale, VI); R. PAVONI, *Una signoria* cit.

⁵ Nella serie « Rezzo » dell'archivio Pallavicini sono conservati diversi manoscritti; ai fini di questo lavoro, però, saranno presi in considerazione solamente quelli che furono di proprietà della famiglia da Passano e che chiameremo per comodità con la loro collocazione archivistica, Rezzo 64, Rezzo 65, Rezzo 7/A e Rezzo 7/B: v. oltre.

⁶ Si sono usate per questi manoscritti le stesse definizioni rinvenute nelle carte d'archivio, *libro vermilio*, *libro rubeo*, *liber A*: v. oltre.

⁷ È interessante notare come il primogenito di Maria Giovanna e Giovanni Carlo, Paolo Gerolamo Pallavicini (1756-1833), si fregiasse spesso del nome Clavesana in aggiunta al suo, sicuramente per evidenziare una diretta discendenza da una delle più antiche famiglie di origine feudale. Per maggiori notizie sulla famiglia Pallavicini, cfr. *Gli Archivi Pallavicini* cit.

⁸ Per maggiori notizie in merito cfr. *ibidem*.

⁹ Colgo qui l'occasione per ringraziare il prof. R. Savelli, che mi ha gentilmente segnalato i manoscritti conservati presso l'Archivio di Stato di Genova e che nel corso di questo lavoro mi ha fornito alcuni preziosi suggerimenti, la dott. A. M. Salone, il dott. A. Assini e il sig. F. Amalberti. Desidero inoltre ringraziare la famiglia del dott. Giovanni da Passano di Genova e la famiglia Acerbi di Levanto per avermi concesso la consultazione dei manoscritti in loro possesso. I manoscritti da Passano conservati presso l'Archivio di Stato di Genova (d'ora in avanti abbreviato ASG) sono stati qui definiti con la loro attuale collocazione archivistica, ASG 405 e ASG 406. I manoscritti di proprietà della famiglia del dott. da Passano sono stati per brevità

stampa del 1616, contenente gli atti di una causa, avviata negli anni 1612-1614 da Antonio e Filippo da Passano di fronte alla magistratura della Macina, per ottenere l'esenzione della tassa ad essa dovuta¹⁰. Attraverso questo materiale si è potuto così accertare l'esistenza di almeno 18 manoscritti da Passano, 11 dei quali ancora esistenti. Degli altri 7 abbiamo invece solo notizie, che però, in alcuni casi, hanno reso possibile una parziale ricostruzione degli stessi¹¹.

I SIGNORI DA PASSANO

I da Passano appartenevano alla classe dei *secundi milites*, che si affermò nell'XI secolo in seguito all'articolazione in senso verticale del feudalesimo¹²; derivarono il proprio nome da un centro, Passano appunto, posto sulle propaggini meridionali del Bracco, indicante il passaggio di un asse viario di grande importanza¹³. I loro possessi comprendevano un territorio che dalla costa si spingeva all'interno, fino alla Val di Vara; non si trattava però

definiti Framura 1, Framura 2, Framura 3 e Framura 4, perchè appartenenti a un ramo della famiglia da Passano originario di Framura. Il manoscritto conservato a Levanto è stato definito ms. Acerbi, dal nome degli attuali proprietari.

¹⁰ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà della famiglia de' signori di Passano*, Torino, Pizzamiglio, 1616. Negli atti di questo processo sono contenute notizie di almeno quattro manoscritti, attualmente deperditi: quelli qui definiti ms. di Antonio da Passano, *liber* di cartone, ms. di Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano, *volumen parvum*.

¹¹ Bisogna tener presente che i due principali archivi da Passano, conservati a Levanto e Framura, andarono distrutti durante il secondo conflitto mondiale.

¹² Cfr. R. PAVONI, *Signori della Liguria orientale: i Passano e i Lagneto*, in *La storia dei Genovesi*, IX, Genova 1989, pp. 451-484. Tra i probabili capostipiti dei da Passano fu quell'Orberto che, con Ita, fondò o restaurò la chiesa di Piazza all'inizio dell'XI secolo, intitolandola ai santi Maria, Michele, Lorenzo, Giorgio, Colombano e Siro: cfr. M. REMONDINI, *Iscrizioni medioevali della Liguria*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XII/1 (1874), pp. 1-2; *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 5.

¹³ Cfr. R. PAVONI, *Signori* cit., p. 454. È interessante rilevare come *in loco* nel 1191 ci fossero delle cave di pietra, detta *petra vermilia de Passano*, con la quale si producevano capitelli e colonnine, che venivano poi trasportati via mare dal porto di Deiva: cfr. *Guglielmo Cassinese (1190-1192)*, a cura di M.W. HALL, H.C. KRÜGER, R.L. REYNOLDS, Genova 1938 (*Notai Liguri del secolo XII*, II), n. 1238.

di complessi compatti, ma frammisti con quelli dei signori di Lagneto¹⁴. Il dominio dei da Passano comprendeva comunque sicuramente la località omonima, Moneglia e Levanto, sulla costa, Castelnuovo¹⁵, Carrodano e Mattarana, all'interno¹⁶.

I primi rapporti con il comune di Genova risalgono al 1132¹⁷, o almeno a quest'epoca è datato il più antico trattato tra Genova e i signori da Passano, con il quale Rolando e Rustico da Passano e i loro rispettivi congiunti giurano fedeltà al Comune, che concede loro in feudo il castello e la *curtis* di Frascaro¹⁸. Ma ancora nel trattato con Genova del 1171 i da Passano si riservavano la fedeltà all'impero, al marchese Malaspina, al vescovo di Brugnato, ai marchesi di Massa e di Cavalcabò, a significare che molti dei loro possessi non erano allodiali, bensì feudali¹⁹; essi erano inoltre legati alla Curia arcivescovile di Genova, che aveva concesso loro parte delle decime dei pivieri di Sestri Levante e di Moneglia²⁰.

¹⁴ Cfr. R. PAVONI, *Signori* cit., p. 455.

¹⁵ Castelnuovo, attualmente non più esistente, è localizzato dagli studiosi nei pressi di Salino, frazione di Varese Ligure, nell'alta Val di Vara (cfr. R. PAVONI, *Signori* cit., p. 455; P. DE NEVI, *Val di Vara. Un grido, un canto*, Centro Studi Val di Vara, 1988, p. 140; sulla questione cfr. anche: ASG, *Libri Iurium, Vetustior*, c. 305 r., dove, in un documento del 1272, ancora inedito, è citato un *Castrum novum* nei pressi della *villa Salimi*, ma è forse identificabile con l'abitato di Castello, frazione di Carrodano: cfr. P. DE NEVI, *Val di Vara* cit., p. 139.

¹⁶ Si tratta di un territorio compreso tra le diocesi di Genova (piviere di Framura), Brugnato e Luni-Sarzana (piviere di Ceula, oggi Montale di Levanto): cfr. A. FERRETTO, *I primordi e lo sviluppo del cristianesimo in Liguria e in particolare a Genova*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXIX (1907), pp. 529-533; G. PISTARINO, *Le pievi della diocesi di Luni*, I, La Spezia 1961 (*Collana Storica della Liguria Orientale*, II), p. 28.

¹⁷ Ma già nel 1121 è segnalata la presenza a Genova di Rolando da Passano, tra i testimoni della fondazione di S. Benigno di Capodifaro, cfr. G. SALVI, *Le origini e i primordi della badia di S. Benigno di Capodifaro in Genova (1121-1200)*, in « Rivista Storica Benedettina », IX (1914), pp. 116-119; *Le carte del monastero di San Benigno di Capodifaro (secc. XII-XV)*, a cura di A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIII/1 (1983), pp. X-XI; R. PAVONI, *Signori* cit., p. 478, nota 54.

¹⁸ La datazione di questo documento è incerta, compresa tra il 2 febbraio 1132 e il 1° febbraio 1133: cfr. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova 1992, in *Fonti per la Storia della Liguria*, II, anche in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti*, XIII, Roma 1992, n. 41.

¹⁹ Cfr. *I Libri Iurium*, I/1 cit., n. 226.

²⁰ Cfr. *Il Registro della Curia arcivescovile di Genova*, a cura di L.T. BELGRANO, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », II/2 (1862), pp. 18-19.

Nel quarantennio compreso tra il 1132 e il 1171 i rapporti tra i da Passano e il comune di Genova non furono però sempre pacifici²¹: con il trattato del 1171 i castelli di Frascaro e Frascarino divennero infatti proprietà inalienabili del comune di Genova, in cambio di una rendita annua di 50 lire²². È questa la fase di consolidamento del dominio genovese sul territorio ad occidente di Pietra Colice, consolidamento che, a fasi alterne, anche per le continue rivalità tra i diversi signori della Liguria orientale, riuscì, con la guerra del 1172-1174, ad avere la meglio sulla resistenza feudale: lo stesso castello di Passano fu espugnato nel 1173²³.

Successivamente i da Passano si riavvicinarono a Genova, con la quale stipularono una nuova convenzione nel 1211, che li riconosceva, insieme ai loro uomini, cittadini genovesi a tutti gli effetti, con piena libertà di commerciare olio e vino – i principali prodotti locali – e tutte le altre merci, dietro pagamento di un tributo di 2000 lire, *sicut alii cives*²⁴; i signori da Passano sembrano così conservare i propri beni e la giurisdizione sui loro uomini. Questo almeno fino agli anni 1229-1230, quando, sotto la spinta di forze autonomistiche²⁵, si videro costretti a condividere la gestione del potere con i propri uomini di Castelnuovo, Passano, Carrodano, Mattarana e Levanto, accordando loro il diritto alla metà dei posti nel *consilium* e all'elezione ogni terzo anno del podestà o dei consoli²⁶.

Ultima convenzione di cui si ha notizia nei *Libri Iurium* della Repubblica di Genova è quella del 1247, con la quale il comune di Genova confermò ai signori da Passano, agli uomini della loro podesteria e a quelli della podesteria

²¹ Cfr. *I Libri Iurium* I/1 cit., nn. 39-40, 80, 161, 189; R. PAVONI, *Signori* cit., pp. 458-459. Interessante in questo senso è anche l'assunzione che i signori da Passano fecero nel 1163 di Ottone, giudice di Milano, come consulente legale in tutte le loro cause (cfr. *Il cartolare di Giovanni Scriba*, a cura di M. CHIAUDANO, II, Torino 1935, n. 1083); egli sarà presente come testimone alla stipulazione della convenzione del 4 agosto 1171.

²² Cfr. *I Libri Iurium*, I/1 cit., nn. 224-226, 229.

²³ Cfr. R. PAVONI, *Signori* cit., p. 461.

²⁴ Cfr. *Liber Iurium Reipublicae Genuensis*, a cura di E. RICOTTI, in *Historiae Patriae Monumenta*, VII, Torino 1854, n. 505.

²⁵ Nel marzo del 1229 gli uomini di Levanto tentarono di sottomettersi al comune di Genova, chiedendo di essere governati da un podestà genovese: cfr. *Liber Iurium* cit., n. 671.

²⁶ *Ibidem*, nn. 677-678, 682-684. Non risulta, invece, più alcuna traccia della convenzione stipulata tra il comune di Genova e i signori da Passano il 3 giugno 1230, notizia della quale si conserva nella sentenza del 14 dicembre 1307: cfr. Appendice I, n. 9.

di Levanto la convenzione del 1211, riducendone però il carico fiscale da 2000 a 500 lire²⁷.

Nascevano così la podesteria *dominorum de Passano* e quella di Levanto, che godevano senz'altro di una maggiore autonomia rispetto ad altre podesterie della Liguria orientale, essendo governate sia dai signori da Passano che dai loro uomini, a dimostrazione del fatto che Genova non era intenzionata a sostituirsi ai da Passano nel governo delle loro terre con l'istituzione di un podestà genovese²⁸.

Da sottolineare a questo proposito la presenza negli statuti genovesi di un capitolo intitolato *de conventionibus dominorum de Passano*, ancora esistente nel *magnum volumen capitullorum Ianue* della fine del XIII secolo²⁹, dal quale deriva il ms. Framura 1³⁰ e come è ricordato in una sentenza del 1310³¹: significativa è quindi la rilevanza che, nel XIII secolo e nei primi decenni del XIV, le convenzioni stipulate con i feudatari delle Riviere assumono nella legislazione genovese.

Dall'analisi della documentazione relativa ai secoli XII e XIII, la struttura familiare dei da Passano risulta di tipo consortile, e quindi basata su legami di parentela molto ramificati, struttura che li accomuna agli altri signori della Riviera orientale³². Non è comunque tra i fini di questo lavoro oc-

²⁷ Cfr. *Liber Iurium* cit., n. 783.

²⁸ Cfr. R. PAVONI, *Signori* cit., p. 461. Le comunità di Moneglia e Framura erano invece già da tempo governate da un podestà genovese: cfr. *Liber Iurium* cit., n. 504.

²⁹ Sul quale v. R. SAVELLI, « *Capitula* », « *regulae* » e *pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991, (« *Annali dell'Istituto storico italo-germanico* », 30), p. 449.

³⁰ Cfr. oltre, ms. Framura 1, dove a c. 19 v. troviamo trascritto l'intero capitolo: *Capitulum conventionum dominorum de Paxano. « Conventiones dominorum de Paxano, secundo quod continentur in instrumento inde facto manu Marchii scribe, per omnia observare et nullactenus contravenire tenebor et subsequenti prime potestati de eadem observanda relinquam et quod ipse similiter relinquat observandum aliis et illi aliis usque ad terminum conventionis nec occasione feudi quod ipsi dederint vel assignaverint quibusdam Ianue civibus, aliquid dabo vel dari faciam de communi nec etiam aliquem versus commune audiam conquerentem vel audire permitam, si ab eis observate sint. » Extractum est prout supra a magno volumine capitullorum Ianue.*

³¹ Cfr. Appendice I, n. 1.

³² V. per i Lagneto e i Nascio, R. PAVONI, *Signori* cit.; per i Vezzano, G. PETTI BALBI, *I signori di Vezzano in Lunigiana (secc. XI-XIII)*, La Spezia 1982 (*Collana Storica della Liguria Orientale*, IX); per i Fieschi e, più in generale, per i conti di Lavagna, EAD., *I Fieschi ed il loro territorio nella Liguria orientale*, in *La Storia dei Genovesi*, III, Genova 1983; EAD., *I « conti » e la « contea » di Lavagna*, Genova 1984.

cuparsi della complessa tematica della consorteria famigliare nel Medioevo, alla quale certamente uno studio più approfondito della struttura famigliare dei da Passano potrebbe contribuire³³.

Con la metà del XIII secolo le preziose notizie che sui signori da Passano ci forniscono i *Libri Iurium* genovesi si interrompono bruscamente³⁴, per riprendere più di un secolo dopo, nel 1385, quando i nomi di diversi *domini* da Passano, primo tra tutti quello di Domenichino, figlio di Rolandotto³⁵, che agisce come procuratore di tutti gli altri, compaiono in una sentenza, emanata dalla magistratura *octo officialium*, costituita per volere dogale, *super revidendis immunitatibus*, che aumentò nuovamente il carico fiscale di questi signori da Passano da 500 a 2000 lire, come stabilito dalla convenzione del

³³ Per la ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia sino all'anno 1615, cfr. *Vera arbor prosapiae vetustissimae ac aequae nobilissimae familiae dominorum de Passano, publicis comprobata scripturis atque documentis per me Ioannem Franciscum Lavagninum, notarium publicum Genuensem, noviter aedita, anno Domini 1615*, ASG, ms. membr. XLII (per i secc. XI-XII v. anche R. PAVONI, *Signori* cit., pp. 462-465). Si tratta di un manoscritto, redatto nel 1615 in copia autentica dal notaio Gio. Francesco Lavagnino, su richiesta di Antonio e Filippo da Passano, figli di Gio. Gioacchino, strutturato in due parti: la prima contenente l'albero genealogico vero e proprio, la seconda l'elenco di diverse centinaia di documenti, estratti in massima parte da cartolari notarili, dai quali si sono ricavate le notizie sui vari membri della famiglia. Anche l'indagine compiuta dal notaio Lavagnino prese avvio dai *Libri Iurium* della Repubblica di Genova con la convenzione del 1132, ed è quindi per il periodo più antico – secoli XI-XII – meno credibile, perchè completamente priva di conferme documentarie; dalla convenzione del 1171 invece la ricostruzione genealogica diventa molto più attendibile: cfr. Genealogia, dove sono stati presi in considerazione solamente i rami dell'albero genealogico di un qualche interesse per questo lavoro. Un'altra copia, sempre del XVII secolo, di questo manoscritto è conservata presso la famiglia del dott. Giovanni da Passano. Nell'esemplare conservato presso l'Archivio di Stato di Genova è probabilmente da riconoscersi l'albero genealogico in copia autentica presentato nel 1720 da Battista da Passano, figlio di Ottavio, al Collegio camerale, tra gli atti di una causa intesa ad ottenere il riconoscimento della discendenza dai signori da Passano: è plausibile ipotizzare una mancata riconsegna del manoscritto alla famiglia e la sua conservazione da questa data negli archivi della Repubblica. Nelle carte processuali la compilazione del suddetto albero genealogico, voluta nel 1615 dalla famiglia, è motivata con l'intenzione di « distinguere li nobili dall'ignobili che portano il cognome Passano e non sono de signori di Passano », e vi si dichiara che è l'unica genealogia ad avere valore legale (cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 9/186).

³⁴ Anche l'unico studio finora condotto su questa famiglia si interrompe qui: cfr. R. PAVONI, *I signori* cit.

³⁵ Cfr. Genealogia.

1211³⁶. La stessa magistratura non volle invece riconoscere, alcuni giorni dopo, il medesimo trattamento a Quilico da Passano, figlio di Armanno, e ai suoi nipoti³⁷, non concedendo loro alcun diritto di esenzione fiscale³⁸. Copie del XVII secolo di queste sentenze, ultime tramandateci dai *Libri Iurium*, sono conservate, insieme alle richieste di immunità, nell'archivio di Rezzo³⁹. Diventa quindi di fondamentale importanza, per la ricostruzione della storia della famiglia nei secoli successivi, la conservazione, all'interno dell'archivio privato Pallavicini, di quello di un ramo dei da Passano⁴⁰. Si tratta dei da Passano discendenti da Bartolomeo, figlio di Cristoforo, vissuto alla metà del XV secolo e discendente a sua volta dal Rolando da Passano, figlio di Oberto, nominato nella convenzione del 1211⁴¹. A questi apparterranno Bartolomeo da Passano, figlio di Stefano, che negli anni 1639-1644 fu ambasciatore della Repubblica a Parigi, e il di lui figlio e nipote, Raffaele e Bartolomeo, governatori per alcuni anni della Corsica⁴². La documentazione qui conservata attesta l'attività pubblica e privata (finanziaria e immobiliare) di questo ramo della famiglia a partire dal XVI secolo, ma vi si trovano, in copia dei secoli XVII-XVIII, anche documenti dall'XI secolo.

³⁶ Cfr. ASG, *Libri Iurium*, II, c. 433 v. Notizia in *Dell'antichità e nobiltà* cit., pp. 120-121, con errata indicazione delle carte.

³⁷ Cfr. Genealogia.

³⁸ Cfr. ASG, *Libri Iurium*, II, c. 436 r.

³⁹ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 7/32 A e D.

⁴⁰ Gli archivi da Passano di Levanto e Framura andarono distrutti durante il secondo conflitto mondiale; neppure nell'archivio comunale di Levanto sono conservate carte da Passano: cfr. M. QUAINI, *Levanto nella storia. Dall'archivio al territorio*, I, Levanto 1987, pp. 20 e 162; G. MALANDRA, *Gli archivi storici dei comuni e delle istituzioni pubbliche della Liguria orientale*, Genova 1992. Su Levanto, località alla quale la famiglia da Passano rimase particolarmente legata, cfr. inoltre A. TERENCEZONI, *Ceula: ligure, romana, altomedievale (sec. VI a.C.-sec. XII d.C.)*. *Storia di Levanto*, Genova 1977; ID., *Levanto. La vita di una comunità attraverso i suoi Statuti (secc. XIV-XVIII)*, Levanto 1988; A. CASINI, *Più di mille anni di storia di Levanto*, Genova 1978; A. GAVAZZO, *Annali di Levanto dal 1077 al 1800*, a cura di A. VIVIANI, Genova 1993.

⁴¹ Cfr. Genealogia.

⁴² Questo ramo dei da Passano, nella persona di Bartolomeo, figlio di Raffaele, era ascritto nel *liber nobilitatis* del 1528 alla famiglia Lomellini, e nel *liber nobilitatis* del 1580 alla famiglia « Passana », nelle persone di Bartolomeo, Stefano, suo figlio, e Bartolomeo, suo nipote: cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 8/90. Su questi e altri membri della famiglia, cfr. anche G. GUELFI CAMAJANI, *Il « liber nobilitatis genuensis » e il governo della Repubblica di Genova fino all'anno 1797*, Firenze 1965, pp. 387-388.

E sono proprio queste carte, relative al periodo storico più antico, che ci permettono di raccogliere diverse informazioni su alcuni illustri componenti della famiglia. Ritroviamo, ad esempio, in copia autentica del 1616, tutta una serie di documenti notarili, estratti da cartolari non più esistenti e probabilmente distrutti nel corso del bombardamento di Genova del 1684, relativi alle proprietà feudali e ai diritti che i da Passano del ramo di Rolando, figlio di Oberto, esercitavano sui loro domini nel XIII e XIV secolo⁴³.

Da questo archivio si ricavano però, anche se in modo molto più frammentario, notizie su altri rami famigliari, e precisamente su quello di Gio. Gioacchino, figlio di Nicola, vissuto nella prima metà del XVI secolo e discendente dal Rubaldo o Rubaldagia, figlio di Oberto, nominato nella convenzione del 1211, fratello del suddetto Rolando da Passano⁴⁴; su quello *de Delfinis*, sempre definito così nella documentazione, perchè discendente dal Delfino da Passano nominato nella convenzione del 1171, che sembra estin-

⁴³ Cfr. ms. Rezzo 7/A e Appendice II.

⁴⁴ Cfr. Genealogia. In età moderna fu questo il ramo più illustre della famiglia. Lo stesso Federici ricorda che, dopo gli splendori dell'età feudale, solo con Gio. Gioacchino si risollevarono le sorti della famiglia; egli fece grandi fortune all'estero e, tornato in patria, fu grande benefattore sia della Repubblica che della comunità di Levante, sua terra d'origine; i suoi figli, Antonio e Filippo, continuarono nell'opera di restauro delle passate glorie famigliari in modo evidentemente troppo plateale, se il Federici esclamò: « ... hanno a nostri giorni ... risuscitato tanti epitaffi e tante istorie che mettono fastidio il sentirle massime che la maggior parte di esse sono inventate et in parte adulterate nelle scritture e nelli epitaffi »: cfr. F. FEDERICI, *Scrutinio della nobiltà ligustica composto dall'ecc.mo senator Federico Federici ad uso dell'ill.mo signor Tomaso Fransone q. Tomaso*, Biblioteca Civica Berio, mr. IX.2.23, cc. 95 v.- 96 r. Sull'attività politica di Gio. Gioacchino, cfr. anche: *Littere et altre scritture concernenti all'unione di Genua. Per quale si verifica che di essa fù inventore, motore et quasi executore Gio. Gioachino de' signori di Passano nelli anni 1527 et 1528*, Casale, Goffi, 1615; *Littere per quali si fa vera prova et appare che il sig. Gio. Gioachino delli signori di Passano nell'anno 1528 è stato Commissario Generale et Luogotenente Generale dell'exercito della Santissima Lega nel Regno di Napoli*, Casale, Goffi, 1615; *Privilegi et donationi fatte dal christianissimo rè Francesco di Francia à Gio. Gioachino de' signori di Passano*, Casale, Goffi, 1615; *Littere della Repubblica di Genoa, dirette al sig. Gio. Gioachino de' signori di Passano*, Casale, Goffi, 1615. Egli entrò nell'albergo Lomellini ed ebbe, tra gli altri, il titolo di marchese di Vaulx, in Delfinato, e di conte d'Occimiano, in Monferrato; un suo pronipote, Antonio, divenne doge della Repubblica nel 1675 (cfr. P.L.M. LEVATI, *Doghe biennali di Genova dal 1528 al 1699*, II, Genova 1930, p. 301). Solo a questo ramo della famiglia da Passano fu riconosciuto nel 1901 il diritto di fregiarsi del titolo di patrizio genovese e di marchese. Per maggiori notizie, cfr. *Dell'antichità e nobiltà cit.*; V. SPRETI, *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, V, Milano 1932, pp. 176-179.

guersi agli inizi del XVI secolo⁴⁵; ed infine su quello detto di Framura, perché qui stabilitosi, anch'esso discendente da Rolando, figlio di Oberto, del 1211, ma attraverso Rolando, figlio di Oberto, vissuto verso la metà del XIV secolo⁴⁶.

Le informazioni di maggiore interesse sono quelle che ci vengono dai manoscritti da Passano ancora conservati nell'archivio Pallavicini. Si tratta di 4 manoscritti, di cui uno membranaceo degli inizi del XVI secolo e tre cartacei, risalenti al XVII secolo, contenenti in copia semplice o autentica documenti dal XII al XVII secolo⁴⁷.

I MANOSCRITTI DA PASSANO

Tutti i manoscritti contengono documenti relativi alle concessioni di immunità fiscali alla famiglia da Passano da parte della Repubblica di Genova, comprese in un periodo storico che va dal 1166 al XVII secolo. Questo lavoro si è però posto il limite cronologico del XV secolo, con un modesto allargamento al primo quindicennio del XVI secolo, perché in questo periodo furono concesse alcune immunità intimamente legate, in diversi manoscritti, ad altre della fine del XV secolo⁴⁸.

Come già inizialmente accennato, si tratta di 18 manoscritti che possono essere ritenuti dei veri e propri *libri iurium* della famiglia da Passano: essi erano di tipo monotematico – tutti infatti riportavano i soli testi di convenzioni o sentenze relative a immunità fiscali della famiglia – realizzati perciò con fini meramente pratici.

Degli 11 ancora esistenti, solo 5 sono in copia autentica: due del XVII

⁴⁵ Cfr. Genealogia. È questo il ramo che più precocemente sembra essere in possesso di manoscritti concernenti immunità concesse dalla Repubblica di Genova: v. oltre.

⁴⁶ Cfr. Genealogia. A questo ramo appartengono i da Passano proprietari dei manoscritti da noi indicati come Framura 1-4. Per maggiori notizie su questo ramo cadetto della famiglia: cfr. V. SPRETI, *Enciclopedia* cit., pp. 179-180.

⁴⁷ Cfr. Archivio Pallavicini, mss. Rezzo 64, Rezzo 65, Rezzo 7/A e Rezzo 7/B; questi ultimi due manoscritti sono stati rinvenuti smembrati all'interno di alcune filze della serie « Rezzo », ma grazie alla numerazione delle carte è stata possibile una loro parziale ricostruzione. Da alcune annotazioni di tipo archivistico si è poi potuto idealmente ricomporre un altro manoscritto, quello definito *Liber A*: v. oltre.

⁴⁸ Cfr. Appendice II.

secolo, e quindi per noi meno interessanti⁴⁹, due dei primissimi anni del XVI secolo (1500 e 1509)⁵⁰ ed uno del XV secolo (1465)⁵¹; per quanto riguarda invece i manoscritti deperditi, ma di cui abbiamo notizia, l'accertare se fossero o meno in copia semplice è più complesso⁵². La datazione infine delle copie semplici è per forza di cose molto approssimativa, potendo contare solamente su una data *post quem*, quella cioè del documento più recente contenuto nel manoscritto, e sull'analisi della scrittura, spesso peraltro di tipo imitativo. Dallo studio fatto appare comunque chiaro che praticamente tutti i manoscritti sono copie integrali o parziali di manoscritti precedenti.

Viene così a costituirsi una sorta di « famiglia » di manoscritti da Passano molto ramificata, e la cui ricostruzione è praticamente impossibile, probabilmente correlata ai diversi rami dell'albero genealogico da Passano, il cui « capostipite » può forse essere individuato nella seconda metà del XIV secolo, quando, nel 1383, Quilico da Passano, figlio di Armanno, del ramo *de Delfinis*, per ottenere un'esenzione fiscale, presenta ai magistrati un *libro coperto de vermilio et signato deforis*, contenente una convenzione con il comune di Genova⁵³.

È del 1413 poi la notizia di un *liber conventionum et immunitatum dominorum de Passano*, contenente diverse convenzioni e concessioni di immunità,

⁴⁹ Cfr. mss. Rezzo 7/A, Rezzo 65.

⁵⁰ Cfr. mss. Rezzo 64, Framura 2, contenente, sempre in copia autentica, anche una sentenza del 1553.

⁵¹ Cfr. ms. Acerbi. Questo è il più antico manoscritto pervenutoci.

⁵² V. oltre.

⁵³ Cfr. ASG, *Libri Iurium*, II, c. 436 r., dove è inserita la *petitio* di Quilico da Passano. La data esatta della convenzione non è riportata, ma si afferma che risaliva a 220 anni prima, si fa quindi probabilmente riferimento alla convenzione del 1171. Questa è per noi la prima notizia di un manoscritto da Passano. Lo stesso manoscritto fu presentato, quel medesimo anno, ai magistrati anche dai procuratori delle comunità di Passano, Carrodano e Mattarana: cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 7/32E. Nella sentenza del 1385, con la quale Quilico da Passano non ottiene il riconoscimento dell'immunità fiscale, è nuovamente citato un *liber*, contenente in copia autentica di mano di Antonio di Credenza la sentenza del 1247 (« ... *visis ... et conventione inita inter commune Ianue, ex una parte, et dominos de Paxano, ex alia, scripta in registro conventionum communis Ianue MCCXLVII ... et extracta in quodam libro per Antonium de Credentia notarum...* »), e sicuramente si trattava dello stesso manoscritto presentato da Quilico quasi due anni prima, che perciò doveva essere in copia autentica e contenere entrambe le convenzioni. È interessante notare come anche in seguito quasi tutti i manoscritti da Passano siano di colore *vermilio* o *rubeo*, caratteristica che certamente accresce la difficoltà di distinguerli uno dall'altro.

tra cui sicuramente quella del 1247, che viene definito *libro pergameni legato in tabulis coperto corii virmilii*⁵⁴. Nel 1434 anche Giacomo da Passano, figlio di Benedetto, presenta ai magistrati, sempre per l'esenzione da un tributo, un *libro coperto corii rubei*, contenente diverse convenzioni e concessioni d'immunità, redatte *manu diversorum notariorum et cancellariorum* e quindi probabilmente in copia autentica⁵⁵. Nel 1477 infine pure Domenico da Passano, figlio di Biagio, fa uso di un *volumine rubeo, coero coboperto*, contenente sicuramente la convenzione del 1171⁵⁶.

Tutte queste notizie sono però troppo frammentarie per permetterci di stabilire se si trattasse dello stesso manoscritto, ereditato nel corso di un secolo da vari membri della famiglia appartenenti al ramo detto *de Delfinis*, o di più manoscritti, il rapporto tra i quali ci sfugge.

Il più antico documento riportato nei manoscritti pervenutici è una convenzione del 1166 stipulata tra il comune di Genova e i conti di Lavagna, con la quale viene concessa a questi ultimi l'esenzione dal pagamento delle tasse, alla quale avranno diritto, anche se in modo parziale, i signori da Passano con le convenzioni del 1211 e del 1247⁵⁷.

I documenti più significativi per la loro storia sono tuttavia le tre convenzioni stipulate con il comune di Genova nel 1171, 1211 e 1247, che costituiscono il fondamento giuridico dei privilegi della famiglia; a queste si aggiungono successivamente un gran numero di sentenze, emesse da alcune magistrature genovesi, che, basandosi proprio sulle tre convenzioni citate, confermano anno dopo anno il diritto all'esenzione fiscale di diversi membri della famiglia⁵⁸.

Lo sforzo maggiore compiuto quindi dai vari signori da Passano non fu tanto di dimostrare il diritto all'esenzione, facilmente accertabile attraverso la consultazione dei *Libri Iurium* della Repubblica, dove era conservata copia di tutte e tre le convenzioni, quanto la diretta discendenza dai veri signori

⁵⁴ Cfr. ms. Acerbi, c. 3 r.

⁵⁵ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 7/38.

⁵⁶ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 7/48.

⁵⁷ Cfr. Appendice II. La presenza di una convenzione stipulata tra Genova e i conti di Lavagna all'interno di manoscritti relativi ad interessi da Passano è puramente strumentale, in quanto con ciò le generazioni successive – e intendo in particolar modo i figli di Gio. Gioacchino da Passano (cfr. Genealogia) – vollero equiparare i loro diritti a quelli della famiglia Fieschi.

⁵⁸ Cfr. Appendice II.

da Passano, quelli, appunto, che avevano stipulato le convenzioni del XII e XIII secolo⁵⁹.

Altra difficoltà nell'analisi complessiva di questi manoscritti è rappresentata, per la quasi totalità di quelli in copia autentica, dalla mancanza di una loro formazione unitaria, in quanto redatti nel corso degli anni da più notai o cancellieri⁶⁰. Bisogna infatti considerare quella che sembra una prassi, adottata da diversi componenti della famiglia da Passano già sul finire del XIV secolo: far redigere, a richiesta, dai cancellieri della Repubblica direttamente su manoscritti, o più probabilmente su fascicoli destinati alla rilegatura, copie autenticate di atti pubblici. Il fine di queste operazioni era eminentemente pratico; infatti, oltre alla volontà di conservare testimonianza dei propri diritti famigliari, vi erano spesso finalità ancora più pratiche: si deve tener presente che molti di questi manoscritti venivano presentati, almeno nel caso della famiglia da Passano, alle diverse magistrature impegnate nel corso degli anni a pronunciarsi in merito ai diritti di esenzione fiscale della famiglia⁶¹; in questo caso si tratterebbe di semplici strumenti di lavoro, forse non sempre restituiti, al termine del processo, ai ricorrenti e archiviati dalle magistrature della cancelleria genovese con il resto delle pratiche. Appare testimoniata quindi, almeno dalla seconda metà del XIV secolo, presso diversi componenti della famiglia la prassi di conservare più copie di manoscritti contenenti, in copia semplice o autentica, le immunità fiscali concesse nei secoli dalla Repubblica genovese ai da Passano.

Quattro dei manoscritti esistenti, benchè contenenti alcune delle convenzioni o sentenze suddette, furono però redatti con uno scopo differente: si tratta infatti di raccolte documentarie tendenti a certificare il diritto all'immunità fiscale non più dei da Passano, ma di alcune comunità della Riviera di Levante – e precisamente Levanto⁶², Carrodano e Mattarana⁶³, Passano, Piazza e Castagnola⁶⁴ – che in passato avevano fatto parte dei domini dei signori da Passano, che per molti secoli vi avevano esercitato il diritto di no-

⁵⁹ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 116 e sgg.; ms. Rezzo 7/A. Essendo Passano un toponimo, il cognome *de Passano* era divenuto molto comune nella zona.

⁶⁰ Questa prassi risulta particolarmente evidente nei mss. Acerbi, Rezzo 65 e Framura 2.

⁶¹ Cfr. ad esempio *Dell'antichità e nobiltà* cit.

⁶² Cfr. ms. ASG 405.

⁶³ Cfr. mss. Acerbi, Framura 4.

⁶⁴ Cfr. ms. ASG 406.

mina dei podestà⁶⁵. Di questi manoscritti ci sono giunte solamente le redazioni più tarde, copia di quelle precedenti, compilate o per essere allegate alle carte di un processo⁶⁶ o per altri motivi contingenti, come il danneggiamento del manoscritto o il timore di una sua dispersione⁶⁷. Si tratta quindi di veri e propri *libri iurium* famigliari, la cui conservazione stava molto a cuore ai signori da Passano⁶⁸.

L'esame degli aspetti diplomatistici della documentazione contenuta in questi manoscritti ci permette di evidenziare alcune prassi cancelleresche per i secoli XIV-XV, ai quali risalgono gli antigrifi di molti di essi.

I documenti a noi giunti attraverso questi testimoni sono in copia autentica o, più spesso, in copia semplice, derivante però sempre da antigrifi in copia autentica. La mancanza quasi totale di originali, o di copie semplici di originali, è dovuta al fatto che praticamente tutta la documentazione è stata estratta da atti pubblici della cancelleria genovese⁶⁹ o di magistrature minori, come i *consules callegarum* o l'*officium Monete*⁷⁰. La documentazione

⁶⁵ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 141, dove risulta che i da Passano nominavano il podestà di Carrodano e Mattarana ancora nel XVI secolo.

⁶⁶ Cfr. a questo proposito *Dell'antichità e nobiltà* cit.

⁶⁷ A questo proposito v. ms. Rezzo 64, dove nell'autentica finale si dichiara: *et hoc ad instanciam et requisicionem dicti Andree pro suo interesse, dubitantis de amissione dicti libri*: v. oltre pp. 238, 250.

⁶⁸ Non possiamo comunque pensare che una prassi così codificata anche a livello formale – i manoscritti in copia autentica erano infatti redatti direttamente da scribi e cancellieri della Repubblica, che estraevano le copie dagli atti degli *officia* per cui lavoravano o della stessa cancelleria ducale – non fosse invalsa anche presso le altre grandi famiglie genovesi; purtroppo la quasi totale dispersione degli archivi privati non ci ha lasciato molte testimonianze in tal senso. Notizia di un « *liber iurium* » della famiglia Fieschi è riportata in una rubrica del *Liber Iurium VIII* della Repubblica di Genova, intitolata *Conventio et pacta inter agentes pro comuni Ianue et comites Lavanie et alios, extracta ex libro nobilium de Flisco*: cfr. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, Introduzione, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova 1992, in *Fonti per la Storia della Liguria*, I, anche in *Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti*, XII, Roma 1992, p. 163.

⁶⁹ Con questi sono esplicitamente intesi anche i *Libri iurium* della Repubblica: cfr. Appendice I, n. 8, dove Nicolò di Credenza, nell'autenticare un antigrafo del ms. Rezzo 64, dichiara: *extractum est ut supra de actis publicis cancellarie comunis Ianue, videlicet de registro dicti communis*. Unica eccezione è il documento n. 9 dell'Appendice I, estratto da un *prothocolo instrumentorum*, e quindi in originale nell'antigrafo.

⁷⁰ Unico manoscritto contenente documenti estratti da cartulari notarili e non da registri di cancelleria è quello definito Rezzo 7/A, che però, essendo stato redatto nel XVII secolo, esula dai limiti cronologici che ci siamo imposti.

estratta dagli atti pubblici, tranne le tre convenzioni del 1171, 1211 e 1247, tratte dai *Libri Iurium*, è riferibile in genere alla diplomatica giudiziaria. Si tratta infatti degli atti relativi a diverse cause che i da Passano, nel corso dei secoli XIV e XV, presentarono in giudizio, sempre per ottenere il riconoscimento di immunità fiscali, estratti a cura dei cancellieri della Repubblica, su loro richiesta, da registri di cancelleria, talvolta esplicitamente denominati⁷¹. Di queste cause si conservano nei manoscritti, solitamente, le sentenze, che spesso contengono inserti le *petitiones* dei richiedenti e gli eventuali pareri espressi da commissioni di giurisperiti nominati *ad hoc* dalle autorità⁷². Interessante in questo senso è anche quanto testimoniato nel ms. ASG 406, dove i due esperti, nominati per esaminare i documenti comprovanti l'immunità fiscale delle comunità di Passano, Piazza e Castagnola, si vedono costretti a confutare la sentenza autenticata dal notaio Giovanni *Mastracius*, perchè sospetta, non essendo stato ritrovato l'originale *in archivio publico, ubi reposita sunt instrumenta ... notariorum defontorum*, perchè, *facta comparatione litterarum* con altri *instrumenta* e *protochola* dello stesso Giovanni, la sottoscrizione e il *signum* notarile risultavano di mano diversa⁷³.

Le autentiche dei cancellieri sono in genere limitate alla semplice formula *extractum est ut supra de actis publicis ...*⁷⁴ con la specificazione dell'ufficio di cancelleria e di seguito il *signum* e il nome del cancelliere, accompagnato dalla qualifica *cancellarius* o *notarius et cancellarius* e, talvolta, *custos privilegiorum* o anche *cartulariorum notariorum*⁷⁵; si assiste così a un notevole snelli-

⁷¹ Cfr. ad esempio, il *foliatio instrumentorum et sententiarum compositorum et compositorum per me notarium ... olim scribam curie ... dominorum consulum callegarum et introituum communis Ianue* dei documenti 6-7 dell'Appendice I, oppure il *foliatio petitionum et diversorum negotiorum* dello stesso ufficio, citato nell'atto del 20 gennaio 1368, contenuto nel ms. ASG 405.

⁷² Cfr. ad esempio, Appendice I, nn. 5, 10 o il documento del 30 ottobre 1413, contenuto nel ms. Acerbi, dove si esplicita che il parere emesso dai tre giurisperiti era corroborato dal loro sigillo.

⁷³ Cfr. ms. ASG 406, c. 11 r.

⁷⁴ In un caso, databile al 1336, il notaio Bonifacio da Camogli dichiara invece di aver estratto la copia, redatta da un suo *subscriba, de actis publicis officii dominorum capitaneorum, abbatis, populi et consilii Antianorum* e di averla collazionata *cum autentico a quo <supradicta omnia> exemplata fuerunt*: cfr. Appendice I, n. 10.

⁷⁵ Cfr. ad esempio, Appendice I, n. 8, dove Nicolò di Credenza si definisce *custos privilegiorum comunis*, o n. 9, dove Corrado Mazurro si definisce *custos cartulariorum notariorum civitatis Ianue defunctorum de quatuor compagnis deversus burgum*.

mento del formulario delle autentiche, fino a giungere all'uso del solo nome di battesimo⁷⁶. Non infrequente appare anche, per tutto il XIV secolo e per i primi anni del XV, il ricorso al *signum populi*⁷⁷.

Per l'ambito genovese comunque manca ancora uno studio unitario che chiarisca i meccanismi di funzionamento degli uffici di cancelleria e il ruolo del notaio al loro interno.

* * *

Si è qui deciso, per una maggiore chiarezza, di descrivere dettagliatamente tutti i manoscritti, suddividendoli in quattro gruppi, riferibili alla loro provenienza: dapprima quelli rinvenuti nell'Archivio privato Pallavicini – serie di Rezzo⁷⁸ –, in seguito quelli usati da Antonio e Filippo da Passano, figli di Gio. Gioacchino, nel 1612-1614, per ottenere l'immunità dalla tassa sulla Macina, e di cui abbiamo solo notizia⁷⁹; poi quelli di proprietà dei da Passano del ramo di Framura⁸⁰; ed infine quelli relativi alle comunità di Levanto, Carrodano e Mattarana, Passano, Piazza e Castagnola⁸¹.

L'analisi codicologica dei manoscritti ha reso possibile una ricostruzione della loro composizione, che è stata evidenziata nello schema finale, dove sono riportati i registi e la collocazione – quando segnalata – dei documenti presenti in ciascun manoscritto⁸². Per i manoscritti di cui ci sono pervenuti

⁷⁶ Cfr. al proposito *I documenti della maona di Chio (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIX/2 (1979), p. 55.

⁷⁷ In un solo caso, un documento del 1354, è testimoniato l'uso da parte dei consoli *callegarum* del *signum comunis* (cfr. Appendice I, n. 2). Sull'argomento v. G. COSTAMAGNA, *Note di diplomatica comunale. Il « Signum Comunis » e il « Signum Populi » a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Milano 1964, pp. 105-117.

⁷⁸ Mss. Rezzo 64, Rezzo 65, *liber A*, Rezzo 7/A, Rezzo 7/B.

⁷⁹ Mss. Antonio da Passano, *liber* di cartone, Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano, *volumen parvum*: cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit.

⁸⁰ Mss. Framura 1-4.

⁸¹ Mss. ASG 405, Acerbi, ASG 406.

⁸² Cfr. Appendice II, che è preceduta dall'edizione documentaria del manoscritto che a noi è sembrato più rappresentativo, contenendo tutte le convenzioni e alcune delle sentenze più significative e soprattutto derivando direttamente da due antigrifi risalenti al XV secolo: cfr. ms. Rezzo 64.

solo frammenti o notizie si è riusciti a giungere solo a una ricostruzione parziale. Non si è invece ritenuta necessaria un'analisi della documentazione dei secoli XVI-XVIII contenuta in alcuni manoscritti⁸³, essendoci posti come limite cronologico di quest'indagine l'anno 1515⁸⁴.

Per quanto riguarda la committenza e i successivi proprietari poco o nulla possiamo affermare⁸⁵. La tradizione dei documenti si presenta molto complessa, derivando i manoscritti che ci sono pervenuti, quasi sempre in copia semplice, da altri codici, i quali, in alcuni casi, hanno a loro volta un altro *liber* precedente come antigrafo e via di seguito, tanto che talvolta non è neppure possibile stabilire l'esatto numero degli antigrافي. Ciò rende particolarmente difficoltoso, se non addirittura impossibile, stabilire l'esatta posizione dei nostri testimoni nella tradizione.

Rezzo 64 e i suoi antigrافي

È un manoscritto membranaceo di 24 carte (mm. 235 x 166), distribuite in 3 fascicoli, alle quali ne va aggiunta una di guardia anteriore. Presenta una cartulazione, in numeri arabi, di mano più tarda, che si arresta alla c. 21, le cc. 21 v.- 24 sono bianche. Il numero delle righe e l'ampiezza dei margini sono costanti, ed evidenti sono le tracce di rigatura e squadratura a secco. Le rubriche alle cc. 9 r. e 11 v. sono in inchiostro rosso. La scrittura è « antica », più corsiveggiante da c. 11 v., databile intorno all'anno 1500 e di mano diversa da quella del notaio Stefano Testera, che autenticò il manoscritto. La legatura coeva, a 2 soli nervi, è in tavoletta lignea, ricoperta di pelle rossa, decorata con un motivo a riquadri geometrici a impressione, e chiusa da fer-

⁸³ Cfr. Rezzo 7/A, Rezzo 7/B, ms. di Antonio da Passano, *Liber* di cartone, Framura 4, ms. Acerbi, Rezzo 65 (unico manoscritto contenente solamente documenti del XVII secolo).

⁸⁴ Limite, come già accennato, determinato dalla presenza in diversi manoscritti di un gruppo di documenti, tra loro intimamente legati, emessi tra il 1499 e il 1515 e relativi alle comunità di Passano e Framura e ai da Passano qui residenti: cfr. Appendice II. A questi documenti è infine sempre associata una sentenza del 6 febbraio 1553, emanata dagli ufficiali della Caratata, che riconferma i diritti di esenzione fiscale dei da Passano di Framura: cfr. *Liber* A, c. 22 r.; *Liber* di cartone; ms. di Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano; *Volumen parvum*; Framura 2, c. 17 r.; Framura 3, c. 22 r.

⁸⁵ Solamente per i manoscritti ancora oggi di proprietà della famiglia da Passano di Framura possiamo ipotizzare una continuità di appartenenza.

magli metallici. Sulla fronte e sul dorso di copertina è impressa la lettera « B ». Lo stato di conservazione è buono.

Contiene 10 documenti, disposti in ordine non strettamente cronologico, che coprono un arco di tempo di circa due secoli, risalendo il più antico al 1171, il più recente al 1465: 1 del XII secolo, 2 del XIII, 4 del XIV e 3 del XV. Tutti sono in copia autentica del 3 gennaio 1500, quando il notaio Stefano Testera, su istanza di Andrea da Passano, figlio di Stefano, li estrasse da altri due manoscritti, ora deperditi, esistenti presso lo stesso Andrea da Passano⁸⁶. Costui infatti, temendo la perdita dei due *libri*, si tutelò facendo redigere un nuovo manoscritto in copia autentica, contenente però solamente alcuni dei documenti presenti negli antigrifi⁸⁷; il criterio con cui furono scelti ci è però sconosciuto.

Sulla carta di guardia anteriore si legge:

« ✠ Iesus Maria. Iste liber est mei Iohannis de Passano de Dalfinis, q. domini Petri, et heredum meorum: egregio domino Stephano de Passano q. domini Iohannis, Londone; egregiis dominis Luce et Andree de Passano q. domini Stephani, Onza, s(erenissi)mi regn(i) Castelle; egregio domino Petro de Passano q. domini Andree, Chio. ✠ Egregio domino Baptiste de Passano q. domini Stephani in Ianua (Egregio – Ianua *di mano diversa*) ».

Questa carta, la cui scrittura è di mano anteriore a quella che ha redatto il manoscritto, potrebbe essere appartenuta a uno degli antigrifi, probabilmente il secondo, detto *rubeo* – sempre che sia valida l'ipotesi che il primo, detto *vermilio*, appartenesse ai da Passano di Andrea, figlio di Bernardo⁸⁸ – e tramandare le « volontà testamentarie » di Giovanni *de Dalfinis* da Passano, di cui Andrea era nipote, il quale stabiliva che, alla sua morte, il manoscritto passasse prima ai figli e poi, alla loro morte, ai nipoti, fino al pronipote Pietro, figlio di Andrea⁸⁹, creando una sorta di gerarchia nel possesso del *liber*

⁸⁶ Il notaio Stefano Testera autenticò i 10 documenti con due sole autentiche, apposte alla fine del settimo e del decimo documento, rispettandone in questo modo la diversa provenienza dai due antigrifi.

⁸⁷ V. oltre.

⁸⁸ V. oltre.

⁸⁹ Di mano diversa, e quindi probabilmente non considerato nelle prime volontà di Giovanni, forse perchè non ancora nato, ma inserito solo successivamente, il nipote Battista, terzo figlio di Stefano: cfr. Genealogia.

iurium di famiglia. In mancanza di altri elementi tuttavia si deve anche formulare l'ipotesi che la carta di guardia in questione possa provenire da un registro di carattere commerciale, forse un copialettere, come il richiamo alle tre località estere di Londra, *Onza* e Chio lascerebbe altresì presupporre⁹⁰, e successivamente utilizzata nella rilegatura del manoscritto. In diverse note d'archivio più tarde il manoscritto viene definito *Liber B*, ma l'uso della lettera B risale sicuramente ad un successivo ordinamento dell'archivio di Rezzo⁹¹.

Il manoscritto risulta nel 1615 di proprietà di Bartolomeo da Passano, figlio di Stefano, ed è detto *liber conventionum dominorum de Passano*⁹², ma nulla sappiamo sul come fosse entrato in possesso di questo ramo della famiglia, diverso da quello di Giacomo, figlio di Stefano⁹³.

Attraverso l'autentica del notaio Stefano Testera siamo in grado di accertare l'origine degli antigrifi di Rezzo 64 e la loro composizione. In essa infatti sono detti *libro coperto coreo vermilio* il primo, *libro coperto coreo quasi rubeo* il secondo, e descritti come membranacei, composti uno da 26 carte, di cui solo 9 scritte, e l'altro da 58, di cui ben 56 scritte⁹⁴. Quello in *coreo vermilio* conteneva i primi sette documenti di Rezzo 64⁹⁵, che occupano le cc. 1-8; si può quindi ipotizzare che la prima parte di Rezzo 64 riporti integralmente il manoscritto in *coreo vermilio*. Da quello in *coreo rubeo* sono stati tratti solo gli ultimi tre documenti di Rezzo 64⁹⁶, che qui occupano circa 13

⁹⁰ In ogni caso veniamo così a conoscenza dei molteplici interessi che i da Passano dovevano avere in diverse città europee, risultando quasi tutti i successori di Giovanni residenti, almeno per un certo periodo, all'estero.

⁹¹ Questo ordinamento avvenne, probabilmente, per volere di Giovanni Carlo Pallavicini, che fece raccogliere insieme tutti i manoscritti, che furono denominati con le lettere alfabetiche dalla A alla I. Ai da Passano dovevano appartenere i manoscritti A, B, C, D: sino a noi sono giunti solo il B e il C (Rezzo 64 e Rezzo 65). I restanti manoscritti appartenevano alla famiglia Clavesana.

⁹² Cfr. *Vera arbor* cit.

⁹³ Cfr. Genealogia. Possiamo solo ipotizzare che il ramo di Giacomo, figlio di Stefano, si sia estinto nel corso del XVI secolo (cfr. *Vera arbor* cit.) e che ne sia stata raccolta l'eredità dai da Passano di Rezzo, che tra l'altro adottarono come stemma il delfino, probabilmente già usato da Giacomo e dai suoi antenati, che si consideravano da Passano *de Delfinis*. Il ramo di Gio. Gioacchino invece adottò come stemma il leone rampante: cfr. V. SPRETI, *Enciclopedia* cit., p. 176.

⁹⁴ Cfr. Appendice I, nn. 7 e 10.

⁹⁵ *Ibidem*, nn. 1-7.

⁹⁶ *Ibidem*, nn. 8-10.

carte. Dall'analisi delle sottoscrizioni notarili del primo, si può ipotizzare che contenesse sia documenti in copia semplice⁹⁷ che in copia autentica, di mano ora di Nicolò di Credenza⁹⁸ ora di Paolo da Recco⁹⁹, che li avrebbero redatti direttamente sul manoscritto e a distanza di alcuni anni uno dall'altro¹⁰⁰: il primo nel 1465, il secondo nel 1473, su istanza di Andrea da Passano, figlio di Bernardo, di un ramo familiare dei da Passano completamente diverso da quello di Andrea da Passano, figlio di Stefano¹⁰¹, ma che comunque avrebbe potuto esserne l'originario proprietario.

Anche se con maggiori difficoltà, stante l'esiguità di documenti estratti dal secondo antografo, possiamo comunque ipotizzare che questo testimone fosse in copia semplice, o che almeno lo fossero i tre documenti del 1247, 1307 e 1336¹⁰², che sono tramandati anche dal manoscritto ASG 405. Entrambi sembrano derivare da un *liber franchisiarum et immunitatum Levanti*¹⁰³, sia per la mancanza di varianti significative, sia per la presenza in entrambi di una anomalia nell'autentica risalente al comune antografo. Nel *liber franchisiarum* infatti, Nicolò di Credenza deriva uno di questi documenti da una copia autenticata da Corrado Mazurro senza indicazione dell'antografo. Nicolò di Credenza, cancelliere e custode dei privilegi della Repubblica intorno alla metà del XV secolo¹⁰⁴, conoscendo la fonte dalla quale la copia derivava, deve averla indicata prima dell'autentica del Mazurro¹⁰⁵, facendola seguire dalla sua:

« Extractum est ut supra de actis publicis cancellarie communis Ianue, videlicet de registro dicti communis, reposito penes me Nicolaum, cancellarium et custodem privilegiorum dic-

⁹⁷ *Ibidem*, nn. 1-3.

⁹⁸ *Ibidem*, nn. 4-5.

⁹⁹ *Ibidem*, nn. 6-7.

¹⁰⁰ Questa è una prassi abbastanza diffusa e riscontrabile anche in altri manoscritti da Passano: cfr. ms. Acerbi, ms. Framura 2 e ms. Rezzo 65. Nel 1434 pure Giacomo da Passano, figlio di Benedetto, possedeva un *libro coperto corii rubei*, contenente documenti *manu diversorum notariorum et cancellariorum*: cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 7/38.

¹⁰¹ Cfr. Genealogia.

¹⁰² Cfr. Appendice I, nn. 8-10.

¹⁰³ V. oltre. Purtroppo attualmente non si ha più alcuna notizia di questo *liber iurium* del comune di Levanto: cfr. M. QUAINI, *Levanto* cit.; G. MALANDRA, *Gli archivi* cit.

¹⁰⁴ Cfr. R. SAVELLI, *Le mani della Repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello*, Milano 1990, p. 557.

¹⁰⁵ Corrado Mazurro fu cancelliere della Repubblica verso la metà del XIV secolo: *Ibidem*, p. 547.

ti communis./ Conr(adu)s/ (S.P.) (S.) C*** Mazurus, notarius et cancellarius communis Ianue./ (S.) Nicolaus de Credentia, cancellarius et privilegiorum communis testes (sic) »¹⁰⁶.

Questa sembra l'unica spiegazione possibile di quel C*** *Mazurus notarius et cancellarius communis Ianue* posto tra le due parti dell'autentica di Nicolò di Credenza.

Nonostante la complessità della tradizione, si è scelto di dare l'edizione proprio di questo manoscritto, perchè è sembrato sia diplomaticamente che storicamente il più interessante, in quanto contenente tutte le convenzioni e le sentenze più significative.

Liber A

Di questo manoscritto abbiamo notizia solamente da alcune note d'archivio¹⁰⁷, risalenti al XVIII secolo, quando la serie « Rezzo » dell'archivio Pallavicini subì un radicale riordinamento, finalizzato probabilmente alla già ricordata unificazione delle carte Clavesana e da Passano, note che però ne permettono una parziale ricostruzione: era composto da non meno di 39 carte e conteneva circa 20 documenti¹⁰⁸, disposti in ordine non strettamente cronologico, compresi presumibilmente tra il 1166 e il 1553 (2 del XII secolo, 2 del XIII, 3 del XIV, 7 del XV e 1 del XVI).

La denominazione *Liber A* è da riferirsi al suddetto ordinamento dell'archivio di Rezzo, operato probabilmente per volere di Gio. Carlo Pallavicini nella seconda metà del XVIII secolo, quando tutti i manoscritti furono contrassegnati con lettere dell'alfabeto¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Cfr. Appendice I, n. 8.

¹⁰⁷ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 7/3, 4, 5B, 6, 17, 18A, 23, 26, 28, 29, 36, 38, 40, 41, 48, 50A, 51, 53B.

¹⁰⁸ Alle carte 1 v., 5 v., 9 v., 13 v., 24 r. sappiamo con sicurezza che dovevano esservi dei documenti di cui però non abbiamo più notizia: cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 7/4, 17, 26, 40, 51.

¹⁰⁹ Cfr. nota n. 91.

Questo manoscritto è stato parzialmente rinvenuto, completamente smembrato, in alcune filze della serie « Rezzo » dell'Archivio Pallavicini¹¹⁰.

Per la sua ricostruzione è stato utilizzato anche un inventario del XVIII secolo¹¹¹ che ne descrive la composizione prima dello smembramento e lo definisce « fasciato in cartina signato A »¹¹². È un manoscritto cartaceo, presumibilmente di 86 carte (mm. 310 x 215), che presentano una cartulazione coeva. Visto l'attuale stato di conservazione, nulla si può dire sulla sua composizione in fascicoli.

Contiene documenti, probabilmente disposti in ordine cronologico, compresi tra il 1212 e il 1614: 11 del XIII secolo, 6 del XIV, 3 del XV. Attualmente però si conservano solamente le cc. 1-21, 26-37, 40-43. Delle cc. 22-25, contenenti documenti del XIV secolo, 38-39, 44-46, relative al XV secolo, e 47-86, comprendenti documenti dal 1525 al 1614, si ha solo notizia attraverso l'inventario menzionato.

Tutti i documenti conservati sono in copia autentica del 1616, di mano del notaio Paolo Battista Noceto, cancelliere del Collegio notarile, che si sottoscrive insieme al notaio Gio. Geronimo Clavaro. Sono copie di instrumenti notarili estratti da cartulari dei secoli XIII-XV, in gran parte deperditi, forse in relazione al bombardamento francese di Genova del 1684¹¹³.

A differenza di tutti gli altri manoscritti, questo non riporta concessioni di immunità fiscali alla famiglia da Passano, bensì documenti dalle tipologie più diverse (compravendite, locazioni, elezioni di podestà, ecc.), utilizzabili per la ricostruzione dell'albero genealogico dei da Passano discendenti da Rolando, figlio di Oberto, presente alla convenzione del 1211, cui apparteneva Bartolomeo, figlio di Stefano, dei da Passano di « Rezzo »¹¹⁴. La data del 1616 inoltre suggerisce un intento comune con i lontani cugini Antonio e

¹¹⁰ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 7/7-14, 19-21, 24, 30-31, 33, 44; 2/1-2.

¹¹¹ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 56/12.

¹¹² Esso non è però da confondere con il già citato *Liber A*, che non contiene gli stessi documenti: cfr. Appendice II.

¹¹³ Si tratta dei notai: Tealdo *de Sigestro* (1212, 1223, 1225), Matteo *de Predono* (1250), Guiberto *de Nervio* (1277), Gabriele da Langasco (1282), Manentino da Levanto (1302, 1320), Oberto Maineto (1354), Raffaele *de Casanova* (1355), Bartolomeo Gatto (1405), Giovanni *de Pinetto* (1439), Antonio *de Fatio* seniore (1456).

¹¹⁴ Cfr. Genealogia.

Filippo, figli di Gio. Gioacchino, che nel 1614 avevano fatto redigere in copia autentica un dettagliato albero genealogico¹¹⁵ per dimostrare la propria diretta discendenza dagli antichi signori da Passano.

Il manoscritto può quindi essere considerato uno strumento sussidiario di quelli contenenti concessioni di immunità, un'ulteriore prova, cioè, del diritto dei vari componenti della famiglia alle esenzioni fiscali.

Rezzo 7/B

Anche questo manoscritto è stato parzialmente rinvenuto, completamente smembrato, in una filza della serie « Rezzo » dell'Archivio Pallavicini¹¹⁶. Per la sua ricostruzione sono stati inoltre utilizzati alcuni inventari del XVIII secolo¹¹⁷, che ne descrivono la composizione, prima dello smembramento, e lo definiscono « libro di cartone segnato B ».

È un manoscritto cartaceo, composto da non meno di 149 carte (mm. 310 x 215), che presentano una cartulazione coeva. Visto l'attuale stato di conservazione, nulla si può affermare sulla sua composizione in fascicoli.

Contiene documenti compresi tra il 1166 e il 1595¹¹⁸: 2 del XII secolo, 2 del XIII, 4 del XIV, 7 del XV, 1 del XVI. Attualmente sono però conservate solamente le cc. 1-36, 51-52, 57-58 (la numerazione della c. 57 è stata successivamente corretta in 89, probabilmente in seguito a una diversa rilegatura del manoscritto). Delle cc. 38, 53-56 e 59-149 si ha solo notizia nei già citati inventari.

Tutti i documenti conservati sono in copia semplice di mano del XVIII secolo, tranne le prime quattro carte, di mano anteriore.

Manoscritto di Antonio da Passano

Di questo manoscritto abbiamo notizia solamente dalla stampa del 1616, contenente gli atti di una causa, avviata negli anni 1612-1614 da Antonio e

¹¹⁵ Cfr. *Vera arbor* cit.

¹¹⁶ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 7/3, 6, 18B, 23, 25, 28-29, 37, 42-43, 47, 49, 50B, 55.

¹¹⁷ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 56/10, 12, 35.

¹¹⁸ Sembra che i documenti fossero disposti in ordine cronologico per i secoli XII-XV, mentre questo non accade per i documenti del XVI secolo.

Filippo da Passano di fronte alla magistratura della Macina, per ottenere l'esenzione dalla tassa a essa dovuta¹¹⁹.

Descritto come membranaceo di piccole dimensioni ('libro picciolo'), con legatura in cuoio rosso, conteneva non meno di 53 carte e almeno 29 documenti, disposti in ordine non strettamente cronologico, compresi tra il 1166 e il 1583: 2 del XII secolo, 3 del XIII, 6 del XIV, 2 del XV e 16 del XVI¹²⁰.

Il manoscritto fu presentato in giudizio, insieme ad altri¹²¹, perchè conteneva copia di un gran numero di convenzioni e sentenze, comprovanti il diritto familiare di godere di certe immunità fiscali¹²². È inoltre definito *libro autentico conventionum dominorum de Passano existente apud dominum Antonium*¹²³.

La definizione « *liber authenticus* » ci autorizza a pensare che i documenti in esso contenuti fossero almeno per la massima parte in originale e copia autentica, ma non ci permette di avvalorare l'ipotesi di una formazione unitaria, posteriore al 1583 – data del documento più recente di cui siamo a conoscenza – contro quella di una compilazione avvenuta nel tempo, ad opera di più notai o cancellieri.

Negli anni 1612-1614 il manoscritto era quindi in possesso di Antonio da Passano, ma non possiamo in nessun modo accertare se anche in precedenza fosse appartenuto alla sua famiglia e soprattutto da chi fu commissionato.

¹¹⁹ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit. Questa stampa contiene copia della documentazione e delle argomentazioni presentate dalla difesa durante il processo, fino alla sentenza finale del 1615, che dichiarò i fratelli da Passano esenti dal pagamento della *gabella Macinae*. Vi si ricostruisce la storia della famiglia e dei suoi diritti, dagli inizi del secolo XI – riportando il testo completo delle convenzioni stipulate con il comune di Genova nei secoli XII-XIII – al 1614, con accenti polemicici nei confronti del Giustiniani che nei suoi *Annali* non aveva mai ricordato la figura di Gio. Gioacchino da Passano, padre di Antonio e Filippo, considerato grande benefattore della patria e uno dei fautori della riforma dorianiana (cfr. nota 44). Intimamente correlato con questa causa è anche l'albero genealogico conservato presso l'Archivio di Stato di Genova (cfr. *Vera arbor* cit.), redatto proprio nel 1614.

¹²⁰ Un elenco delle convenzioni e delle sentenze contenute nel manoscritto è conservato anche in alcuni inventari d'archivio del XVIII secolo: cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 56/11, 36.

¹²¹ V. oltre.

¹²² Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., pp. 65-92, 101-110, 133-137, 161-174.

¹²³ Cfr. *Ibidem*, p. 84.

Liber di cartone

Anche di questo manoscritto abbiamo notizia solamente dalla stampa del 1616¹²⁴. Esso ci viene descritto come cartaceo¹²⁵, composto da almeno 59 carte¹²⁶, con legatura in cartone rosso, e contenente almeno 18 documenti, disposti in ordine non strettamente cronologico, compresi tra il 1434 e il 1600: 9 del XV secolo e 9 del XVI¹²⁷. Bisogna tener però presente che le notizie in nostro possesso non fanno mai riferimento alle prime 13 carte, che probabilmente contenevano le convenzioni e le sentenze più antiche¹²⁸, per le quali era stato presentato il *liber authenticus conventionum dominorum de Passano*¹²⁹, il che ci induce a pensare che il nostro *liber* di cartone fosse in copia semplice¹³⁰, essendo senz'altro più efficace ai fini di un processo la presentazione di atti in copia autentica.

La sua utilizzazione come atto processuale nella causa del 1612-1614, avviata da Antonio e Filippo da Passano, figli di Gio. Gioacchino, di fronte alla magistratura della Macina, lascia pensare che anch'esso fosse di proprietà di questo ramo della famiglia.

Manoscritto di Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano

Ancora alla stampa del 1616 dobbiamo alcune notizie su questo manoscritto¹³¹. Nulla ci viene riferito sulla sua struttura e consistenza, ma sappiamo che conteneva almeno 8 documenti, compresi tra il 1474 e il 1553: 4 del XV secolo e 4 del XVI.

¹²⁴ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., dove viene sempre definito « libro di cartone ». Un elenco delle immunità concesse ai da Passano e contenute in questo manoscritto si conserva in alcuni inventari del XVIII secolo: cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 56/11, 36.

¹²⁵ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, nn. 56/11, 36, dove è definito « libro di papero ».

¹²⁶ Alcune notizie, troppo frammentarie per essere utilizzate, fanno però pensare che il manoscritto potesse essere composto da 73 carte: cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., pp. 158-159.

¹²⁷ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., pp. 73-83, 153-157, 162-174.

¹²⁸ Cfr. Appendice II.

¹²⁹ Cfr. manoscritto precedente, di proprietà di Antonio da Passano.

¹³⁰ Anche i materiali più poveri, carta e cartone, invece di pergamena e cuoio, indurrebbero a pensare in questo senso.

¹³¹ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., pp. 94-98.

Esso viene definito *liber authenticus conventionum et immunitatum dominorum de Passano*, in possesso dei fratelli Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano nel 1613¹³².

Si trattava quindi di un *liber* molto simile a quello in possesso di Antonio da Passano, ma contenente in più le sentenze relative alle concessioni di immunità emesse a favore dei da Passano di Framura (1499-1553)¹³³, che probabilmente non erano presenti nel manoscritto di Antonio, relativo agli interessi di un diverso ramo della famiglia¹³⁴.

Volumen parvum

Anche di questo manoscritto conosciamo solamente alcune notizie dalla stampa del 1616¹³⁵, dalla quale si ricava trattarsi di un piccolo volume o volumetto, composto da 25 carte, che conteneva 5 documenti in copia autentica, compresi tra il 1499 e il 1553: 1 del XV secolo e 4 del XVI.

I documenti furono estratti in copia autentica dal *libro conventionum et immunitatum* di Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano nel 1613 dal notaio e *actuarius* della curia di Framura, Michele Piazza¹³⁶, a richiesta di Antonio e Filippo da Passano, ai quali serviva una documentazione autentica, contenente tutte le sentenze di immunità fiscali in favore dei da Passano di Framura, da produrre nella causa per l'esenzione dalla tassa sulla Macina.

Framura 1

È un manoscritto cartaceo di 56 carte (mm. 245 x 180), alle quali ne va aggiunta una di guardia posteriore¹³⁷. La cartulazione in numeri arabi è

¹³² Gio. Geronimo e Gio. Battista erano figli di Sebastiano da Passano, del ramo di Framura: cfr. *Vera arbor* cit. e qui Genealogia.

¹³³ Cfr. Appendice II.

¹³⁴ Antonio infatti, per poter presentare anche questa documentazione nella causa del 1612-1614, la fa estrarre, negli anni 1612-1613, dal manoscritto di proprietà dei parenti di Framura.

¹³⁵ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 96, dove viene appunto definito *volumen parvum*.

¹³⁶ Cfr. *Ibidem*, p. 98.

¹³⁷ Quella di guardia anteriore è probabilmente caduta a causa del cattivo stato di conservazione del manoscritto.

di mano più tarda. Lo specchio di scrittura è variabile, anche se evidenti sono le tracce di squadratura a secco. La scrittura, di un'unica mano, è cinquecentesca. La legatura è in pergamena, realizzata utilizzando una carta di un codice, scritto in una bella testuale di difficile datazione stante lo stato di conservazione, chiusa da un cinturino in cuoio con fermaglio metallico; di mano più tarda l'intitolazione: « ✕ *Immunitates et conventiones dominorum de Passano* ». Il manoscritto è in cattivo stato di conservazione; le cc. 1-4 sono frammentarie, con totale compromissione del testo scritto, la c. 54 manca.

Tutti i documenti sono in copia semplice, disposti in ordine non strettamente cronologico, e compresi tra il 1166 e il 1484: 1 del XII secolo, 6 del XIII, 5 del XIV, 19 del XV. Si tratta probabilmente di copie di documenti derivati da copie autentiche, estratte da atti pubblici da diversi notai e cancellieri e contenute in diversi manoscritti precedenti, in uno dei quali dovevano sicuramente trovarsi i documenti redatti in copia autentica da Antonio di Credenza nel 1382, relativi alle convenzioni del 1166, 1229-1230, 1247, come testimoniati dalle sottoscrizioni presenti nelle prime 19 carte, e forse quello redatto da Corrado Mazurro, su richiesta di Quilico *de Darphinis* da Passano, probabilmente sempre negli anni 1382-1383, contenente la sentenza dell'8 gennaio 1354¹³⁸. Per le carte successive è invece ormai impossibile ricostruire da quanti e quali antigrifi i documenti derivassero.

Framura 2

È un manoscritto membranaceo di 26 carte (mm. 200 x 140), distribuite in 4 fascicoli dalla consistenza estremamente variabile, precedute e seguite da due carte di guardia, la prima delle quali incollata alla copertina. Le carte di guardia provengono da un manoscritto, contenente un trattato di medicina, in *littera bononiensis*, con iniziali miniate, attribuibile al XIII secolo. Purtroppo la rifilatura ha compromesso in parte la comprensione del testo e soprattutto delle glosse a margine, di mano coeva. Sulla carta di guardia anteriore è stato incollato un foglio cartaceo con una raffigurazione, ad acquarello, dell'Annunciazione della Vergine. Presenta una cartulazione in numeri arabi.

¹³⁸ Si potrebbe addirittura trattare del manoscritto presentato da Quilico da Passano nel 1383 alla commissione istituita per la revisione delle concessioni d'immunità fiscale, contenente appunto, in copia autentica di Antonio di Credenza, anche la convenzione del 1247: cfr. nota 53.

Esso viene definito *liber authenticus conventionum et immunitatum dominorum de Passano*, in possesso dei fratelli Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano nel 1613¹³².

Si trattava quindi di un *liber* molto simile a quello in possesso di Antonio da Passano, ma contenente in più le sentenze relative alle concessioni di immunità emesse a favore dei da Passano di Framura (1499-1553)¹³³, che probabilmente non erano presenti nel manoscritto di Antonio, relativo agli interessi di un diverso ramo della famiglia¹³⁴.

Volumen parvum

Anche di questo manoscritto conosciamo solamente alcune notizie dalla stampa del 1616¹³⁵, dalla quale si ricava trattarsi di un piccolo volume o volumetto, composto da 25 carte, che conteneva 5 documenti in copia autentica, compresi tra il 1499 e il 1553: 1 del XV secolo e 4 del XVI.

I documenti furono estratti in copia autentica dal *libro conventionum et immunitatum* di Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano nel 1613 dal notaio e *actuarius* della curia di Framura, Michele Piazza¹³⁶, a richiesta di Antonio e Filippo da Passano, ai quali serviva una documentazione autentica, contenente tutte le sentenze di immunità fiscali in favore dei da Passano di Framura, da produrre nella causa per l'esenzione dalla tassa sulla Macina.

Framura 1

È un manoscritto cartaceo di 56 carte (mm. 245 x 180), alle quali ne va aggiunta una di guardia posteriore¹³⁷. La cartulazione in numeri arabi è

¹³² Gio. Geronimo e Gio. Battista erano figli di Sebastiano da Passano, del ramo di Framura: cfr. *Vera arbor* cit. e qui Genealogia.

¹³³ Cfr. Appendice II.

¹³⁴ Antonio infatti, per poter presentare anche questa documentazione nella causa del 1612-1614, la fa estrarre, negli anni 1612-1613, dal manoscritto di proprietà dei parenti di Framura.

¹³⁵ Cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 96, dove viene appunto definito *volumen parvum*.

¹³⁶ Cfr. *Ibidem*, p. 98.

¹³⁷ Quella di guardia anteriore è probabilmente caduta a causa del cattivo stato di conservazione del manoscritto.

di mano più tarda. Lo specchio di scrittura è variabile, anche se evidenti sono le tracce di squadratura a secco. La scrittura, di un'unica mano, è cinquecentesca. La legatura è in pergamena, realizzata utilizzando una carta di un codice, scritto in una bella testuale di difficile datazione stante lo stato di conservazione, chiusa da un cinturino in cuoio con fermaglio metallico; di mano più tarda l'intitolazione: « ✕ *Immunitates et conventiones dominorum de Passano* ». Il manoscritto è in cattivo stato di conservazione; le cc. 1-4 sono frammentarie, con totale compromissione del testo scritto, la c. 54 manca.

Tutti i documenti sono in copia semplice, disposti in ordine non strettamente cronologico, e compresi tra il 1166 e il 1484: 1 del XII secolo, 6 del XIII, 5 del XIV, 19 del XV. Si tratta probabilmente di copie di documenti derivati da copie autentiche, estratte da atti pubblici da diversi notai e cancellieri e contenute in diversi manoscritti precedenti, in uno dei quali dovevano sicuramente trovarsi i documenti redatti in copia autentica da Antonio di Credenza nel 1382, relativi alle convenzioni del 1166, 1229-1230, 1247, come testimoniato dalle sottoscrizioni presenti nelle prime 19 carte, e forse quello redatto da Corrado Mazurro, su richiesta di Quilico *de Darphinis* da Passano, probabilmente sempre negli anni 1382-1383, contenente la sentenza dell'8 gennaio 1354¹³⁸. Per le carte successive è invece ormai impossibile ricostruire da quanti e quali antigrifi i documenti derivassero.

Framura 2

È un manoscritto membranaceo di 26 carte (mm. 200 x 140), distribuite in 4 fascicoli dalla consistenza estremamente variabile, precedute e seguite da due carte di guardia, la prima delle quali incollata alla copertina. Le carte di guardia provengono da un manoscritto, contenente un trattato di medicina, in *littera bononiensis*, con iniziali miniate, attribuibile al XIII secolo. Purtroppo la rifilatura ha compromesso in parte la comprensione del testo e soprattutto delle glosse a margine, di mano coeva. Sulla carta di guardia anteriore è stato incollato un foglio cartaceo con una raffigurazione, ad acquarello, dell'Annunciazione della Vergine. Presenta una cartulazione in numeri arabi.

¹³⁸ Si potrebbe addirittura trattare del manoscritto presentato da Quilico da Passano nel 1383 alla commissione istituita per la revisione delle concessioni d'immunità fiscale, contenente appunto, in copia autentica di Antonio di Credenza, anche la convenzione del 1247: cfr. nota 53.

Le cc. 21 v.-26 sono bianche. Lo specchio di scrittura è di mm. 165 x 115 circa ed evidenti sono le tracce di squadratura a secco. Le scritture sono cinquecentesche. La legatura è in tavoletta lignea, ricoperta di cuoio marrone, con motivi ornamentali ad impressione; sono ancora evidenti tracce di fermagli metallici per la chiusura.

Contiene 5 documenti, disposti in ordine cronologico, compresi tra il 1499 e il 1553: 1 del XV secolo e 4 del XVI. Tutti i documenti, tranne il primo¹³⁹, furono redatti in copia autentica – sottoscritti o dal notaio Francesco da Camogli o dai cancellieri Bartolomeo Senarega e Ambrogio Gentile Senarega¹⁴⁰ – tra il 1503 e il 1553.

Framura 3

È un membranaceo di 32 carte (mm. 220 x 160), distribuite in 5 fascicoli di consistenza variabile, alle quali ne vanno aggiunte una di guardia anteriore e una posteriore. Presenta una cartulazione, in numeri arabi, che si arresta alla c. 25 v., le cc. 26-32 sono bianche. Lo specchio di scrittura è di mm. 160 x 110 circa ed evidenti sono le tracce di squadratura a secco. La scrittura è cinquecentesca. La legatura è in tavoletta lignea, ricoperta di cuoio marrone, con impressa in oro una decorazione fitomorfa, di pregevole fattura, che incornicia un crocifisso centrale di piccole dimensioni, sul piatto anteriore, e una Madonna con bambino, su quello posteriore. Lo stato di conservazione è buono.

Contiene 5 documenti, disposti in ordine cronologico, compresi tra il 1499 e il 1553: 1 del XV secolo e 4 del XVI, tutti in copia semplice. Si tratta, a nostro parere, di un copia diretta – come la mancanza di varianti lascerebbe intendere – del manoscritto Framura 2, e quindi redatta nella seconda metà del XVI secolo, prendendo come termine *post quem* il 1553, data dell'ultimo documento contenuto in entrambi i manoscritti.

¹³⁹ Il primo documento, del 1499, sembra essere in copia semplice, pur recando in calce il nome del notaio *Iohannes de Strata*, in quanto redatto dalla stessa mano del secondo, che è sottoscritto dal notaio Francesco da Camogli.

¹⁴⁰ Per i confronti grafici: cfr. per Francesco da Camogli, ASG, sez. notarile, n. 941; per Bartolomeo Senarega, ASG, Archivio Segreto, n. 673; per Ambrogio Gentile Senarega, ASG, *Libri Iurium*, IV, c. 2 r. (solo sottoscrizione), cc. 63 r.- 70 r.

Framura 4

È un manoscritto cartaceo, attualmente di 23 carte (mm. 215 x 155), per la caduta dell'ultima, distribuite in un unico fascicolo. Presenta una cartulazione in numeri arabi. Lo specchio di scrittura è di mm. 170 x 120 circa, evidenti sono le tracce di squadratura a secco. La scrittura è secentesca. La legatura è in pergamena. Il manoscritto è in cattivo stato di conservazione; le cc. 1, 22-23 sono gravemente deteriorate¹⁴¹.

Si tratta di una copia diretta – questo almeno induce a pensare la mancanza di varianti – del manoscritto Acerbi¹⁴², priva però dei documenti del XVII e XVIII secolo, contenendo solo documenti dal 1413 al 1600: 5 del XV secolo e 8 del XVI¹⁴³. Considerando quindi la data del 1600 come termine *post quem*, la redazione del manoscritto, contenente solamente documenti in copia semplice, potrebbe essere avvenuta nei primi anni del XVII secolo.

ASG 405

È un manoscritto cartaceo di 64 carte (mm. 205 x 150), distribuite in 8 fascicoli, alle quali ne vanno aggiunte una di guardia anteriore e una posteriore. Presenta una paginazione, in numeri arabi, che si arresta alla p. 31, la c. I e le carte successive alla p. 37 sono bianche. Lo specchio di scrittura è di mm. 155 x 110 circa ed evidenti sono le tracce di squadratura a secco. Le prime iniziali alle pp. 1 e 7 sono in inchiostro rosso. La scrittura è cinquecentesca, attribuita al notaio Antonio *de Paxinis*¹⁴⁴. La legatura è in pergamena, rinforzata sul dorso da un frammento di pergamena con scrittura nota-

¹⁴¹ Forse il manoscritto era costituito da più carte, che a causa del deterioramento sono andate perdute.

¹⁴² V. oltre.

¹⁴³ Il ms. Acerbi contiene documenti fino al 1720.

¹⁴⁴ Questo almeno è quanto ci riferisce un'annotazione coeva, sulla carta di guardia anteriore: *Hic liber est conscriptus manu et literatura Antonii de Paxinis notarii*. Antonio *de Paxinis*, figlio di Andrea, ha estratto tutti i documenti contenuti nel manoscritto da un *libro franchisiarum et immunitatum Levanti*. Egli visse intorno alla metà del XVI secolo (cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., pp. 130 e 132). Attualmente né nell'Archivio di Stato di Genova né in quello comunale di Levanto vi sono più tracce del suo operato; per Levanto cfr. M. QUAINI, *Levanto* cit.; G. MALANDRA, *Gli archivi* cit.

rile del XIII secolo. Sulla fronte l'intitolazione coeva: ✠ *Immunitates dominorum de Paxano*. Lo stato di conservazione è buono.

Contiene 5 documenti, disposti in ordine cronologico, che coprono un arco di tempo di poco più di un secolo, risalendo il documento più antico al 1247, il più recente al 1368: 1 del XIII secolo e 4 del XIV.

Tutti i documenti sono in copia semplice e, stando all'annotazione sulla carta di guardia anteriore, risultavano estratti da un *libro franchisiarum et immunitatum Levanti*¹⁴⁵.

Nulla sappiamo del committente e dei successivi proprietari, ma dall'intitolazione parrebbe di poter considerare il manoscritto come redatto per la famiglia da Passano e non per il comune di Levanto, benché i documenti in esso contenuti riguardino questioni relative alla comunità di Levanto, quasi si trattasse di un *liber iurium* – copia probabilmente parziale e monotematica, utilizzata forse come atto processuale, del *liber franchisiarum et immunitatum Levanti* – del comune rivierasco¹⁴⁶.

Acerbi

È un manoscritto membranaceo di 75 carte (mm. 135 x 100), alle quali ne vanno aggiunte due di guardia anteriori e due posteriori cartacee, risalenti all'ultima rilegatura.

Contiene documenti compresi tra il 1413 e il 1720: 8 del XV secolo e 18 dei secoli XVI-XVIII. L'analisi codicologica della distribuzione in fascicoli risulta molto complessa sia a causa della recente rilegatura che per la presenza di fogli di pergamena di consistenza e misure differenti¹⁴⁷. Ci troviamo quindi di fronte o a più manoscritti unificati successivamente tra loro o a un solo manoscritto che nei secoli, per poter contenere sempre nuove copie di

¹⁴⁵ In merito a questo *liber iurium* del comune di Levanto, oggi deperdito, v. quanto detto in precedenza.

¹⁴⁶ Allo stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile stabilire come e quando il manoscritto sia entrato a far parte dei fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Genova.

¹⁴⁷ Nel manoscritto è rilegato anche un foglio cartaceo, contenente un documento del 1501. Attualmente due carte (cc. 74-75), di mano del redattore della prima parte del manoscritto (cc. 2-14), risultano rilegate in fondo, dopo numerose carte bianche. Già nel XVI secolo però almeno la prima parte del manoscritto (cc. 2-35) doveva avere una *facies* simile, se nel ms. Framura 4, che è copia del nostro, è contenuto il documento del 1501.

documenti, ha subito diversi ampliamenti e rilegature. Solo i primi tre fascicoli presentano una consistenza costante di 8 carte ciascuno (cc. 2-24, essendo la prima carta caduta), quella di tutti gli altri varia considerevolmente, anche per l'aggiunta al loro interno di un certo numero di bifogli. Presenta una cartulazione, in numeri arabi, di mani diverse, con varie correzioni successive, che si arresta alla c. 46. Le cc. 46 v., 54 v., 55, 58 v., 59, 61 v., 64-73 sono bianche. Il numero delle righe e l'ampiezza dei margini non sono costanti e solamente la parte più antica (cc. 2-18) presenta tracce di squadratura a secco. Le scritture di questa sezione (cc. 2-16, 74-75) sono notarili quattrocentesche, le altre moderne (XVI-XVIII secolo). La legatura, recente, è in pelle marrone. Lo stato di conservazione è buono.

La prima parte del manoscritto sembra esserne il nucleo originario: contiene quattro sentenze emanate tra il 1413 e il 1465 dal comune di Genova a favore delle comunità di Carrodano e Mattarana (cc. 2-16) e tre lettere dogali degli anni 1419-1424 (cc. 74-75)¹⁴⁸.

Le prime due sentenze (1413¹⁴⁹, 1424) sono copie semplici, di un'unica mano, di copie autentiche, estratte da atti pubblici dal notaio A(zzone) *de Bar(galio)* e dai cancellieri Antonio di Credenza e Nicola da Camogli¹⁵⁰, di sentenze che concedevano alcune immunità fiscali a Carrodano e Mattarana, e che furono da queste comunità *in presenti libello annotata*¹⁵¹, perchè fossero nuovamente ratificate dalla pubblica autorità. Questo accadde nel giugno 1465, e la sentenza fu redatta in copia autentica dal cancelliere Ambrogio Senarega¹⁵². Possiamo quindi ipotizzare che le prime carte del manoscritto (cc. 2-14) siano state redatte poco prima del giugno 1465, per essere poi autenticate da Ambrogio Senarega.

Della stessa mano delle prime 14 cc. sono anche le ultime 2 (cc. 74-75), che presentano una cartulazione attulmente errata (cc. 44-43), presumibil-

¹⁴⁸ Ai fini di questo lavoro verranno analizzate solamente le prime 17 cc. e le 2 terminali (cc. 74-75), contenendo il resto del manoscritto documenti successivi al 1515 e relativi in particolare agli anni compresi tra il 1588 e il 1720.

¹⁴⁹ In questa sentenza è inserita la convenzione del 23 dicembre 1247.

¹⁵⁰ Tutti i nomi delle sottoscrizioni risultano abbreviati. Per lo scioglimento di A(zzone) *de Bar(galio)*: cfr. G. PETTI BALBI, *Il notariato genovese nel Quattrocento*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del convegno, Genova 12-14 marzo 1992, Milano 1994 (*Per una storia del notariato nella civiltà europea*, II), pp. 115-116.

¹⁵¹ Cfr. ms. Acerbi, c. 16 r.

¹⁵² Per il confronto grafico cfr. ASG, Archivio Segreto, nn. 575, 579.

mente risalente ad una precedente rilegatura; vi sono contenute in copia semplice tre lettere inviate dal doge ai vicari della Spezia e di Chiavari.

Benchè vi sia anche inserita la convenzione del 23 dicembre 1247, stipulata con i signori da Passano, tutta la documentazione riguarda solamente gli interessi e i diritti di carattere fiscale delle comunità di Carrodano e Mattarana, ormai completamente autonome nel gestire i propri rapporti con la Repubblica¹⁵³. E proprio negli organi collegiali di queste comunità bisogna individuare i committenti del manoscritto, che può essere definito un *liber iurium* del comune di Carrodano e Mattarana. Anche la documentazione di epoca moderna (1501-1720) contiene molte copie autentiche e continua a riguardare questioni di carattere fiscale.

Nulla possiamo affermare sui suoi successivi proprietari, ma nel XVII secolo abbiamo notizia dell'uso di questo manoscritto tra le carte da Passano dell'archivio di Rezzo¹⁵⁴.

ASG 406

Si tratta di un unico fascicolo cartaceo di 14 carte (mm. 205 x 160), che presenta una cartulazione (1-16), in numeri arabi, coeva, con alcuni salti di numerazione (da c. 6 si passa alla 8 e dalla 9 alla 11). Le cc. 1, 12-16 sono bianche. Lo specchio di scrittura è estremamente variabile. Le scritture sono secentesche. Per la legatura, chiusa da un laccio in pergamena, è stata utilizzata una carta di un manoscritto musicale membranaceo, finemente decorato, attribuibile probabilmente al XV secolo.

Contiene, in copia semplice, la sentenza, emessa nel 1515 dal podestà di Genova e dall'ufficio di Moneta, relativa a una controversia tra le comunità di Passano, Piazza e Castagnola, da una parte, e quella di Framura, dall'altra¹⁵⁵. Si tratta quindi di una copia degli atti di questa causa (1510-1515), commissionata, per motivi che ci sfuggono, nel XVII secolo,

¹⁵³ Non bisogna comunque scordare che i signori da Passano ebbero, almeno fino al 1614, diritti nell'elezione del podestà di Carrodano e Mattarana: cfr. *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 126.

¹⁵⁴ Cfr. Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 7/32E, dove compare l'annotazione *ut potest videri in liberulo immunitatis ipsorum <hominum Carrodani et Mattarane>*.

¹⁵⁵ Cfr. Appendice II.

forse da autorità locali della podestaria di Framura, e poi, per motivi a noi sconosciuti, entrata a far parte dei fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Genova¹⁵⁶.

Rezzo 65

Per dovere di completezza descriviamo anche questo manoscritto, la documentazione del quale non è stata però riferita in dettaglio, esulando dai limiti cronologici del presente lavoro.

È un manoscritto cartaceo di 64 carte (mm. 300 x 215), distribuite in 8 fascicoli e precedute da tre carte di guardia. Presenta una cartulazione in numeri romani fino alla c. 24, in numeri arabi, di mano diversa, fino alla c. 26; le cc. 22, 28-61 sono bianche. Lo specchio di scrittura è variabile, anche se evidenti sono le tracce di squadratura a secco. Le scritture sono secentesche. La legatura coeva, a 5 nervi, è in cuoio marrone, chiusa da lacci di stoffa. Sulla copertina sono impresse la lettera « C »¹⁵⁷ e, in oro, lo stemma di famiglia: un delfino sovrastato dall'aquila bicipite¹⁵⁸. Il taglio è marmorizzato. Lo stato di conservazione è buono.

Contiene 5 documenti (considerando come unitari gli atti relativi a una causa protrattasi dal 1614 al 1622), in copia autentica, di mano di diversi notai e cancellieri, disposti in ordine cronologico e compresi tra il 1614 e il 1650.

¹⁵⁶ Da un inventario del XVIII secolo dell'Archivio Segreto della Repubblica di Genova (cfr. ASG, ms. 313 bis, c. 22 r.) risulta la presenza al suo interno di un *liber* intitolato *Immunitates loci Passani*, inventariato con il n. 37, probabilmente proprio il nostro manoscritto.

¹⁵⁷ Per i manoscritti da Passano, contrassegnati, all'interno dell'archivio di Rezzo, con lettere alfabetiche: cfr. nota 91.

¹⁵⁸ L'emblema del delfino, usato probabilmente nei secoli precedenti dal ramo della famiglia detto *de Delfinis* (cfr. Genealogia), viene, almeno dagli inizi del XVII secolo, ad essere usato dai da Passano di Rezzo, probabilmente per l'estinzione del ramo *de Delfinis* originario. Bartolomeo da Passano, figlio di Stefano, o qualche suo antenato (cfr. Genealogia) sentirono quindi l'esigenza di distinguere la loro stirpe da quella di Antonio e Filippo da Passano, figli di Gio. Gioacchino, l'emblema dei quali era il leone rampante: cfr. A. SCORZA, *Le famiglie nobili genovesi*, Genova 1924, p. 183; V. SPRETI, *Enciclopedia* cit., p. 176; cfr. anche F. FEDERICI, *Scrutinio* cit., c. 95 v., dove la famiglia da Passano è rappresentata con uno stemma contenente i due emblemi.

Si tratta di concessioni di immunità fiscali a Bartolomeo da Passano, figlio di Stefano e, alla sua morte nel 1650, ai figli Stefano e Raffaele¹⁵⁹.

* * *

Per i criteri di edizione del ms. Rezzo 64, rientrante nella tipologia dei *libri iurium*, rinviamo a quelli illustrati per tipologie analoghe¹⁶⁰. Si precisa inoltre che per i *signa comunis* e *populi* si sono utilizzate le consuete abbreviazioni (S.C.) e (S.P.) e che l'indizione, trattandosi di documentazione locale, è sempre espressa secondo l'uso genovese.

Al di là di queste differenze, trovano piena applicazione le consuete norme comunemente rispettate nelle edizioni documentarie¹⁶¹.

La collazione con i testimoni degli altri manoscritti da Passano è stata possibile solamente per il manoscritto ASG 405, essendosi per questo codice ipotizzata una derivazione diretta dal *liber franchisiarum et immunitatum Levanti*, uguale a quella di Rezzo 64. Altrettanto non si è invece potuto fare per gli altri manoscritti, la cui tradizione è risultata impossibile da ricostruire, non potendosi in nessun modo ipotizzare il numero dei loro antografi¹⁶².

¹⁵⁹ Cfr. Genealogia.

¹⁶⁰ Cfr. *I Registri della Catena del comune di Savona*, I, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXVI/1 (1986), anche in « Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », n.s., XXI (1986) e *Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti*, IX, Roma 1986, pp. LI-LIII; *I Libri Iurium*, Introduzione cit., pp. 177-179.

¹⁶¹ Cfr. A. PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XVII (1957), pp. 312-333; Id., *Genesi e forme del documento medievale*, Roma 1979, pp. 99-109.

¹⁶² Da ultimo ringrazio il prof. Dino Puncuh e la prof. Antonella Rovere per gli innumerevoli consigli che hanno voluto darmi.

Appendice I

Ms. REZZO 64

1

1310, novembre 14, Genova

Ottobono de Moscardis, giudice e vicario del podestà di Genova, dichiara che Guido, Guglielmo, Ricobono, Pietro, Armano, Galeazzo e Faciolo, figli del q. Beltrame da Passano, in quanto discendenti da Delfino da Passano, sono esenti da tassazioni. Inserta la supplica dei da Passano al podestà di Genova.

Copia autentica [C], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 1 r.

La formula « extractum est ut supra de *** » interrotta fa pensare che il redattore dell'antigrafo si riservasse di completarla in un secondo tempo.

In nomine Domini amen. Nos Otobonus de Moscardis de Cremona, iudex et vicarius dicti Iacobi de Landriano, militis et potestatis communis Ianue, visa petitione porrecta per Guliermum, Ricobonum, Petrum, Armanum, Galeacium et Faciolum, fratres et filios condam Beltramii^a de Passano, et cuius petitionis tenor talis est:

Guiliermus, Ricobonus, Petrus, Armanus, Galeacius et Faciolus, fratres et filii quondam Beltrani^a de Passano et qui sunt ex dominis de Passano, dicunt et exponunt coram vobis domino potestate Ianue et vestro vicario quod officiales communis Ianue, qui sunt constituti super exigendis avariis et colectis impositis pro commune^b Ianue, petunt et exigere volunt a predictis qui sunt ex dominis de Passano, ut dictum est, infrascriptas quantitates, videlicet a dicto Guiliermo libras quinque ianuinorum, a dicto Ricobono libras tres, a dicto Petro libram unam et soldos x, a dicto Ricobono libras tres, a dicto Petro libram unam et soldos x, a dicto Armano libram i, soldos x, a dicto Galeacio libram i, soldos ***^c, quod quidem de iure fieri non debet nec potest, cum predicti, qui sunt ex dominis de Passano, et alii domini de Passano, secundum formam conventionum quas habent cum commune^b Ianue, non possint nec debeant^c exigi per dictum commune ad collectam aliquam nisi sicut comites de Lavania et sic predicti officiales contra formam ipsarum conventionum dictas quantitates a predictis qui sunt ex dominis de Passano exigere voluerunt. Unde, cum ex forma capitulo-

rum civitatis Ianue et specialiter capituli quod est sub rubrica « De conventionibus dominorum de Passano », vos, domine / (c. 1 v.) potestas, teneamini conventiones ipsas observare et facere observari, supplicant vobis predicti Guiliermus, Ricobonus, Petrus, Armanus, Galeacius et Faciolus quatenus placeat vobis dictas conventiones eis observare et mandare officialibus dicti communis, constitutis super dictis collectis et avariis exigendis, quod ab impeti <ci> one et molestia dictorum dominorum de Passano super dictis quantitibus quas exigere volunt dicta occasione desistant et non esse ius dictis collectoribus, nomine dicti communis, dictas collectas seu avarias seu aliquas alias similes exigendi a dictis fratribus qui sunt ex dominis de Passano, et, ut certum sit, vobis de conventionibus supradictis exemplum earum dicti domini de Passano exhibent coram vobis et offerunt se paratos sufficienter probare quod sunt ex dominis de Passano,

et habito colloquio cum dicto gubernatore civitatis Ianue super dicta petitione et visam conventionem initam^d inter commune Ianue, ex una parte, et Rolandum, Obertum, Salvatum et Dalfinum et alios dominos de Passano, ex altera, et viso statuto communis Ianue posito sub rubrica « De conventionibus dominorum de Passano » et visis testibus productis per predictos de Passano et visis quibusdam conventionibus dominorum de Passano que incipiunt « Nos Ianuenses consules de communi etc. »¹ et citatis et requisitis sepe et sepius dictis officialibus ut venirent ad allegandum quicquid allegare et obicere volebant et habita super predictis diligenti deliberatione et extimatione cum dicto potestate et cum aliis iudicibus suis et de eorum^e voluntate in hiis scriptis, sedendo pro tribunali, sententiamus et pronunciamus dictas conventiones dictis fratribus observari debere et man/damus (c. 2 r.) per presentem sententiam officialibus constitutis super exigendis avariis et collectis predictis quod ab impetitione et molestia dictorum dominorum de Passano super predictis quantitibus quas exigere volunt dicta occasione desistant et non esse ius dictis collectoribus, nomine dicti communis, dictas collectas et avarias seu aliquas alias exigendi similes a dictis fratribus seu aliquo eorum, cum sit sufficienter probatum per ipsos fratres esse ex descendantibus per lineam masculinam ex quodam domino Dalfino de Passano, in dictis conventionibus nominato, et predicta pronunciamus, presentibus dictis officialibus et fratribus citatis, et firma et rata esse volumus, laudamus et pronunciamus firma esse

¹ V. n. 3.

omni iure quo possumus. Lata et pronunciata ut supra per dictum dominum vicarium in palacio communis Ianue, in quo moratur potestas, anno Domini nativitatibus millesimo trecentesimo decimo, indicione octava, die XIII^a novembris, presentibus testibus Enrico de Savignono, cancellario communis Ianue, et Otaviano de Nerbona notario, Iohanne de Goano pelipario.

(S.T.) Ego Brancha de Isacurte, sacri Imperii notarius, ut supra rogatus et mandato dicti domini vicarii scripsi.

Extractum est ut supra de ***

^a Beltramii, Beltranii: *così C* ^b commune: *così C* ^c debeant: *aggiunto a margine di mano diversa* ^d visam – initam: *così C* ^e eorum: *in soprallinea di mano diversa.*

2

1354, gennaio 10, Genova

Mazono Manente e Araono da Camogli, consoli callegarum, dichiarano Quilico da Passano esente dal pagamento della gabella sul vino venduto.

Copia autentica [D], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 2 r.
Per la formula finale interrotta, v. quanto detto per il n. 1.

In nomine Domini amen. Cum questio verteretur inter emptores introytus vini cuiuslibet denarii pro pinta venditi ad mi/nutum (c. 2 v.) in potestatia Bisannis, agentes ex una parte, et Quilicum de Dalfinis de Passano, se defendentem ex altera, cuius quidem questionis hii erant termini: petebant enim a dictis consulibus callegarum emptores prefati quod compellerent predictum Quilicum de Passano ad dandum et solvendum eisdem, vigore eorum conventionis, unum denarium pro pinta^a vini de quolibet vino vendito per prefatum Quilicum sine^b familiam eius ad minutum, defendebat se idem Quilicus dicens quod ad prefatum introitum solvendum minime tenebatur cum a predicta impositione et aliis impositionibus comunis esset exemptus vigore conventionum initarum inter comune Ianue, ex una parte, et dominos de Passano, ex altera¹, nos itaque Mazonus Manente et Araonus de Camulio, con-

¹ V. nn. 3 e 4.

sules constituti ad predicta^a callegarum officium exercendum, visis et diligenter examinatis requisitionibus iam dictorum emptorum nec non clausulis, venditionibus eorum et defensione prefati Quilici et visis equidem conventionibus et illis diligenter examinatis prefatorum dominorum de Passano et habito super hiis consilio domini Muttinensis de Muttina, vicarii domini capitanei civitatis Ianue et districtus, nec non alterius iudicis secreti, ad consilia predictorum dominorum deputatorum, Christi nomine invocato et Deum semper pre oculis et in mente <habentes>, sententiamus et pronunciamus predictum Quilicum de Dalfinis de Passano absolutum fore a petitione emptorum prefati introitus, ita quod prefata occasione non possit ulterius inquietari vel molestari. Et de predictis rogaverunt me notarium infrascriptum ut conficerem publicum instrumentum. Data, lata et pronunciata est ut supra per dictos dominos consules pro tribunali sedentes / (c. 3 r.) ut supra et lecta et publicata per me Benedictum de Arnordis, notarium et scribam dicte curie, presente dicto, Ianue, in palacio de mari sive dugane ad banchum, ubi redditur <ius> dictorum dominorum consulum, millesimo trecentesimo quinquagesimo quarto, indic(tione) sexta secundum cursum Ianue, die x^a ianuarii, presentibus testibus Antonio Anfusso, Georgio de Marco et Luchino de Grimaldis.

Extractum est ut supra de actis publicis curie dictorum dominorum consulum callegarum.

Consules callegarum (S.C.) (S.) Benedictus de Arnordis notarius.

Extractum est ut supra de ***

^a Segue espunto: pinta

^b sine: *così D per sive*

^c ad predicta: *così D.*

3

1171, agosto 4, Genova

I consoli del comune di Genova garantiscono la proprietà di territori e castelli dei signori da Passano, rimettono le offese ricevute e si impegnano a versare loro annualmente, 'nomine feudi', la somma di 50 lire.

Copia autentica [B], ASG, *Libri Iurium, Vetustior*, c. 37 r., da un perduto registro del XII secolo; copia autentica [B'], ASG, *Libri Iurium, Duplicatum*, mbr. LXXXVI, c. 46 v., dalla stessa fonte; copia autentica [C], ASG, *Libri Iurium, Settimo*, c. 37 r., da B; copia semplice [D], Biblioteca Universitaria Genova (d'ora in avanti BUG), *Libri Iurium, A*, ms. B.IX.2, c. 37 r., da C; copia autentica [E], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 3 v., da C attraverso il perduto manoscritto conservato presso Andrea, figlio di Stefano da Passano.

Per le autentiche di B, B' e C v. *I Libri Iurium*, I/1 cit., n. 229.

Escludendo la derivazione da B' e D, in quanto corredati di una rubrica differente, si può con ogni probabilità affermare che il manoscritto deperdito conservato presso Andrea da Passano derivi da C (come del resto il n. 4), perchè all'epoca di redazione del manoscritto conservato presso Andrea, figlio di Stefano da Passano, il codice *Vetustior* era sicuramente disperso: cfr. *I Libri Iurium*, Introduzione cit., p. 10, nota 6.

Edizione: *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 20; *Liber Iurium* cit., I, n. 289; *Codice diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, III, in *Fonti per la Storia d'Italia*, 89, Roma 1942, n. 67; *I Libri Iurium*, I/1 cit., n. 229.

Promissio quam consules infrascripti fecerunt dominis de Passano, pro communi Ianue^a.

Nos, Ianuensium consules de communi, Albericus^b, Otto de Cafaro, Nicola Roza, Rubaldus Guelfus et Guilermus Sardena, promittimus vobis dominis de Passano, qui nobis prescriptam fidelitatem et conventionem iuravistis^c, videlicet Rolando et Oberto fratri eius nec non Corneto^d, Delfino, Ordolafo, Stulto et Ricio, Rubaldo, filio Stulti, et Rolandino, filio condam Oberti, et ceteris dominis de Passano, qui, sicut vos iurastis, iuraverint communi Ianue, quod de castris et possessionibus^e vestris et tenimentis que^f hodie tenetis rationabiliter non minuemus vobis nec minui vel auferri^g faciemus nos^h vel commune Ianue, ad collectam non cogemus vos vel heredes vestros neque domnicatosⁱ arimannos neque domnicatos manentes vestros de eo solummodo quod ad vestras possessiones pertinet, nisi sicut cogemus comites Lavaninos et heredes eorum atque domnicatos manentes eorum, quod si quis vestrum, quod absit, in sacramento vel aliis comune Ianue offenderit, quod nullatenus opinamur, ceteri qui fidelitatem observaverint et de ipsa offensione in ordinatione Ianuensium consulum de communi steterint, propterea nullum malum paciantur^j. Omnes offensiones quas usque huc^k erga commune Ianue fecistis remittimus vobis et condonamus modis omnibus et convenimus et^l promittimus et damus vobis in fendum^m libras quinquaginta annuatim exsolvendas vobis et heredibus vestris qui fidelitatem et conventionem quam fecistis communi Ianue fecerint et observaverint a communi Ianue festo Pentecostes et ita vos investimus nomine fendiⁿ in publico parlamento per astam unam cum vexillo cendati rubei. Acta / (c. 4 r.) sunt hec Ianue, in publico parlamento, testibus ad hoc convocatis Balditione Ususmaris, Rubaldo filio eius, Ottoⁿ Mediolanense^o, Lamberto Gecio et Oberto Porco aliisque quampluribus, millesimo centesimo septuagesimo primo, indicatione m^a, quarto die intrantis augusti.

(S.T.) Ego Wliermus^p Caligepalii notarius rogatus scripsi.

^a Promissio — Ianue: De eodem *in B'* ^b Albericus de Otto *in B'* ^c iurastis
in B' ^d Corveto *in B, B'* ^e et de possessionibus *in B* ^f et de possessionibus et
tenimentis vestris que *in B'* ^g auferri vel minui *in B, B'* ^h nos: vos *in B'* ⁱ domni-
catos *in B, B', C, D* ^j patientur *in B'* ^k huc usque *in B', C* ^l et: *om. B'*
^m feudum, feudi *in B, B', C, D* ⁿ Ottone *in B'* ^o Mediolanense: *così B, B', E*
^p *così si sottoscrive abitualmente il notaio.*

4

1211, novembre 10, Genova

Il comune di Genova e i signori da Passano stipulano una convenzione.

Copia autentica [C], ASG, *Libri Iurium, Vetustior*, c. 178 v., da copia autentica in registro del 1234; copia autentica [C'], ASG, *Libri Iurium, Duplicatum*, mbr. LXXXVI, c. 51 r., dalla stessa fonte; copia autentica [D], ASG, *Libri Iurium, Settimo*, c. 178 v., da C; copia semplice [E], BUG, *Libri Iurium, A*, ms. B.IX.2, c. 178 v., da D; copia autentica [F'], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 4 r., da D attraverso il perduto manoscritto da Passano. Insetto [B] in ASG, *Libri Iurium, Vetustior*, c. 294 v., nello stesso documento di cui al n. 8; insetto [D'] in BUG, *Libri Iurium, A*, ms. B.IX.2, c. 312 v., nello stesso documento di cui al n. 8; insetto [D''] in ASG, *Libri Iurium, Duplicatum*, mbr. LXXXVI, c. 55 v., nello stesso documento di cui al n. 8; insetto [F] da C' in ASG, *Libri Iurium, II*, c. 433 v., nello stesso documento di cui al n. 8; insetto [F''] da C' in ASG, ms. 405, p. 11, dallo stesso documento di cui al n. 9; insetto [G] da C' in n. 9; insetto [G'] da C' in ASG, ms. 405, p. 18, nello stesso documento di cui al n. 10; insetto [G''] da C' in ASG, ms. 405, p. 1, nello stesso documento di cui al n. 8; insetto [H] in n. 8; insetto [H'] da C' in n. 10.

C fa parte di un gruppo di documenti così autenticati a c. 185 v.: « (S.T.) Ego magister Nicolaus de Sancto Laurentio, sacri palatii notarius, transcripsi omnia exempla prescripta et exemplificavi ab illis que Lantelmus quondam notarius sumpsit ab autenticis et originalibus per diversas manus notariorum scripta, ut supra in subscriptionibus eorum (ut — eorum *in soprilinea*) continetur, et per manum eiusdem Lantelmi in registro comunis scripta sunt, nichil addito vel dempto nisi forte littera vel sillaba, titulo seu puncto plus minusve seu causa abbreviationis seu pro-
tensionis litterarum, sententia in aliquo non mutata vel viciata, precepto tamen et auctoritate domini Enrici Confalonerii, potestatis Ianue, M^oCC^oLIII^o, indictione XI, die prima octubris, presentibus Rufino de Ast iudice, Oberto de Langasco scriba et Nicolao de Porta notario, in quorum presentia statuit et laudavit quod hec eandem vim et fortiam habeant cum originalibus ».

C' è così autenticata: « (S.T.) Ego Rolandinus de Richardo, sacri palatii notarius, hoc exemplum extraxi et exemplavi ex autentico registro comunis Ianue, scripto manu Lantelmi notarii, sicut in eo vidi et legi, nichil addito vel diminuito nisi forte littera vel sillaba, titulo seu puncto abbreviacionis causa, sententia non mutata, de mandato tamen domini Daniil de Osenaygo, civitatis Ianue potestatis, presentibus testibus Iohanne Bonihominis, Loysio Calvo, cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario, M^oCCC^oLI^o, indictione XIII, die xx iunii ».

D fa parte di un gruppo di documenti così autenticati a c. 185 v.: « (S.T.) Ego Guibertus de Nervio, sacri Imperii notarius, transcripsi et exemplificavi ut supra de registro comunis Ianue, translato et exemplificato manu magistri Nicolai de Sancto Laurentio notarii, ab illis videlicet que Lantelmus quondam notarius sumpsit ab autenticis et originalibus per diversas manus notariorum scriptis, ut supra in dictis subscriptionibus continetur, nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba, titulo seu puncto vel causa abbreviationis et hoc feci de mandato domini Guidoti de Rodobio, potestatis Ianue, presentibus Rubeo de Orto, magistro Alberto de Casali et Ianuino Osbergerio, scribis comunis, M^oCC^oLXVII^o, die VIII novembris ».

Per la derivazione di F' da D, v. n. 3.

Edizione: *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 22; *Liber Iurium*, I cit., n. 505.

“Rogerius^b de Cagnanega^c, causidicus domini Rainerii nec^d non et totius consilii communis^e Ianue^f, nomine ipsius communis, vobis Rolando^g de Passano, Francisco, Provinciali, Rubaldagie^h et Oberto filio Dalfini, recipientibusⁱ pro vobis et^j ceteris dominis de Passano et hominibus vestris, promittimus observare integre, absque mutatione^k, omnes infrascriptas conventiones, videlicet ut de cetero vos et heredes vestri cives sitis Ianue et^l honoribus^m civitatis concedimusⁿ vos habere et tenere homines vestros sicut habetis et tenetis et de cetero acquisiveritis a loco qui dicitur Nemolium ultra, quos homines vestros nulla dacita vel collecta^o gravabimus, sed vos pro vobis et hominibus vestris debitis^p expendere et conferre ad servicia civitatis sicut alii cives pro libris duabus milibus^q tantum^r nec possit augeri contra^s vos vel imponi posse vestrum^t vel hominum vestrorum ultra libras duomilia^u; habeant etiam^v homines vestri plenam libertatem adducendi Ianuam vinum et^w oleum et ceteras merces et vendendi sicut cives Ianue^x nec possint aliquo gravamine onerari vel dacita nisi prout sicut^y cives Ianue et homines de compagna Ianue. Intrare^z debetis vos et homines vestri et iu/rare^{aa} (c. 4 v.) sicut ceteri cives et facere sacramentum potestati^{bb} vel consulum communis Ianue qui pro tempore fuerint, eo salvo quod homines vestri qui modo^{cc} sunt de compagna Ianue^{dd} permaneant eo modo quo erant et sunt, modo vos et possessiones vestras et bona omnia que^{ee} nunc tenetis vel alius pro vobis seu de cetero acquisiveritis^{ff}, exceptis hominibus qui licet sint de cetero acquisiti, tamen drectus communis et^{gg} redditus dare^{hh} debeant sicut et ceteri qui non fuerintⁱⁱ de compagna. Tenebitur communis^{jj} Ianue vobis^{kk} defendere et manutenere contra omnes personas sicut et aliis civibus suis. Domos autem quas maiores vestri tenuerunt in civitate Ianue dabimus et traddemus vobis et^{ll} expediemus, nisi probatum fuerit quod vos vel maiores vestri venditionem fecissetis vel alienationem. Concordiam vel conventionem nullam faciet^{mm} cum aliqua persona in qua non sitis sicut alii civesⁿⁿ; possitis autem^{oo} eligere potestatem vel consules inter vos et de vobis vel unde

volueritis ad audiendas et diffiniendas rationes vestras et hominum^{pp} vestrorum, predicta^{qq} potestate iurante vel consulibus omni anno^{rr} precepta communis Ianue in ordinatione^{ss} consulum vel potestatis qui^{tt} pro tempore fuerint, antequam vestrum subeant iuramentum. In servitiis^{uum} communis Ianue^{vv} res^{ww} et homines vestri ire^{xx} debetis sicut alii cives Ianue^{vv} et homines de compagna Ianue nec aliud gravamen vobis possit imponi, eo salvo quod, si Ianue civis conquestus^{yy} fuerit de vobis et hominibus vestris, teneatur^{zz} respondere et esse sub consulatus^{ab} Ianue. Predicta omnia pro communi Ianue promittimus^{ac} vobis attendere et observare et per emendatores huius anni faciemus emendari^{ad}, qui^{ac} commune Ianue teneatur observare predicta et non possit convenire^{af} et in brevi compagne faciemus^{ag} apponi / (c. 5 r.) qui^{ah} omnes homines^{ai} huius^{ai} civitatis inde teneantur et si fuerint consiliatores, teneantur consiliari^{ak} ut conventiones predictae firme semper maneant nec debeant^{al} contrarium consiliari et si consul fuerit, teneatur ea^{am} observare nec debeat^{an} in^{ao} contrarium operari. Insuper promittimus vobis qui^{ah} faciemus iurare^{ap} consules futuros ut omnia predicta^{aq} conservent^{ar} et pertineamini^{as} eis^{at} relinquimus^{au} ut non possint^{av} contravenire^{aw} et quod ipsi successores suos, consules vel potestates, teneantur similiter alligare^{ax} et ita per temporis successionem usque in sempiternum. Actum Ianue, in capitulo. Testes Nicolaus Aurie, Guido Spinolla, Obertus Ususmaris, Sorlionus Piper, Rubaldus Paxius, Octo iudex et Ugolinus Malonus. Anno dominice nativitatis MCCXI^o, indictione XIII^a, decima die novembris, inter terciam et nonam^{ay}.

(S.T.) Ego Marchisius quondam Oberti de Domo, notarius sacri Imperii et iudex ordinarius, scripsi.

Ego Lantelmus, notarius sacri^{az} palatii, hoc exemplum extrasi et exemplavi ab autentico et originali instrumento, manu Marchisii condam Oberti de Domo notarii scripto, nihil addito vel diminuto preter litteram et^{ba} silabam, sententia non mutata abbreviacionis causa, precepto domini Guilielmi de Guillenzono, iudicis et assessoris domini Romedei Rusche, civitatis Ianue potestatis, et eius iussu propria manu subscripsi^{bc}.

Transcriptum est ut superius fideliter legitur de registro primo communis Ianue, reposito penes me, cancellarium et custodem privilegiorum dicti communis infrascriptum.

^a In C', F'', G, G', H' precede Conventio dominorum de Paxano; Conventio illorum de Paxano in C ^b Rogierius in H' ^c Cagninega in H ^d Rainerii Cotte, Ianue potestatis, de mandato et voluntate (de voluntate et mandato in D', D'', F, H) ipsius domini Rainerii nec in B, C, C', D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H' ^e communis: om. G', H' ^f in G'' segue depennato nobis ^g Rolando: in *sopralinea* in F'' ^h Rubaldalie in B, C, C', D',

D'', F; Rubaldolie in F''; Bibaldolie in Gⁱ recipienti in F'', Gⁱ et: in *sopralinea* in F'
^k absque mutatione in C; absque (sine in G'', H) ulla mutatione in B, C', D', D'', F, F'', G,
 G', G'', H, H'ⁱ et: cum in F''^m honeribus in Bⁿ civitatis: in B *ripetuto*
^o collecta: collectis in B, C', D', D'', F, F'', G, H^p debetis in C', F'', G, G', H'; debebi-
 tis in B, C, D', D'', G'', H; debeatis in F^q MM in B, D', D'', F; duo milia in C'; duobus
 milibus in G', H'^r tantum: om. F^s augeri vel contra in C', F'', G^t vestrum:
 om. B, D'^u MM in B, D', D'', F; in G', H' *segue* ianuinorum^v habeant enim etiam
 in G', H'^w et: om. B, C', D', F, F'', G, G', G'', H, H'^x Ianue cives in
 F''^y sicut: fient in B, C', D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^z Ianue. Compagnam
 Ianue intrare in B, C, C', D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^{aa} iurare: intrare in
 G''^{bb} potestatis in B, C', D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^{cc} modo: non in B, D',
 D'', F, H, H'; nunc in G''^{dd} qui-Ianue: in F'' in *sopralinea a margine*^{ee} in G *segue*
depenato sunt^{ff} acquisieritis in D'', G'', H^{gg} communis Ianue et in F'', G
^{hh} drectus et redditus communis dare in G'', Hⁱⁱ fuerunt in G'', H^{jj} commune in B,
 C, D', F, F'', G, G', G'', H, H'^{kk} vobis: in G'' *aggiunto a margine di mano diversa*
^{ll} et: ac in G'', H^{mm} facient in F'', Gⁿⁿ sicut alii cives: om. G, G'^{oo} autem:
 etiam in G'^{pp} hominum: omnium in H'^{qq} predicto in F, F'', G, G', G'', H,
 H'^{rr} omni anno: omnimode in B, D', D'', F, G'', H^{ss} in ordinatione: venditionem
 in B; spazio bianco in D'^{tt} potestatis Ianue qui in B, C, C', D', D'', F, F'', G, G', G'',
 H, H'^{uu} in servicium in D', D'', F, G'', H^{vv} Ianue: om. F''^{ww} res: vos in B,
 C, C', D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^{xx} ire: ne in G'^{yy} si civis Ianue conquestus
 in G', H'^{zz} teneantur in D', D'', F, G', G'', H, H'^{aa} sub consulibus in C, C', D',
 D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^{ac} promittimus: in F'' *ripetuto*^{ad} emendare in D'', F,
 G'', H^{ae} qui: quod in B, C, C', D', D'', F, G', G'', H, H'^{af} convenire: contraveni-
 re in B, C, C', D', D'', F, G'', H, H'^{ag} emendari - faciemus: om. F'', G
^{ah} qui: quod in B, C, C', D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^{ai} homines omnes in F
^{aj} huius: om. D'^{ak} consiliarii in F, G''^{al} debeant: in G'' in *sopralinea*^{am} ea: om.
 H; in G'' in *sopralinea*^{an} debeat: a margine con segno di richiamo in F^{ao} in: om. B,
 C, C', D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^{ap} iurare: intrare in F''^{aq} predicta omnia in
 G', H'^{ar} conservent: observent in C', F, F'', G, G', G'', H, H'^{as} perteneamen in B;
 et quod perteneamen in F^{at} eos: in G'' in *sopralinea corretto su eis*^{au} relinquemus in
 C, C', D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^{av} possit in F, G'^{aw} eis - contravenire: in
 H *espunto*^{ax} alegare in G^{ay} inter nonam et terciam in B, D', D'', G'', H; qui *termi-*
nano B, D', D'', F, F'', G, G', G'', H, H'^{az} sacri: om. C'^{ba} et: vel in C, C'
^{bc} qui *terminano* C, C', D, E.

1465, maggio 14, Genova

Corrado da Fogliano, doge di Genova, e il consiglio degli Anziani, sulla base della relazione dell'ufficio di Moneta, riconoscono ad Andrea da Passano il diritto alle stesse immunità fiscali di cui godono gli altri signori da Passano.

Relatio spectati officii Monete excelsi communis Ianue anni proxime preteriti presentanda magnifico domino ducali in Ianua locotenenti et gubernatori et magnifico consilio dominorum Antianorum communis Ianue super introclusis:

✕ MCCCCLXIII^{to}, die x^a decembris.

Magnificus et illustris dominus Conradus de Foliano, ducalis in Ianua locumtenens et gubernator, ac magnificum consilium dominorum Antianorum communis Ianue, in legitimo numero congregatum, cum hodie audissent Andream de Passano, condam Bernardi filium, exponentem ipsum immunem occasione franchisie concesse nobilibus de Passano et, ipsa immunitate non obstante, fuit staliatus in fogagio nuperrime facto, propterea requirentem committi spectato officio Monete communis quod, sumptis informationibus dignis, si cognoverit eundem Andream gaudere debere ea immunitate qua fruuntur et gaudent ceteri nobiles de Passano, ex quorum numero ipse unus est, declaret ipsum immunem, ut equum est, ita quod pro impositione dicti fogagii nequaquam gravari possit, volentes iusticie locum esse, omni iure ac via quibus melius ac validius potuere, commiserunt et huius rescripti virtute committunt spectato officio Monete antedicto quod dictum supplicanti auctori, immunitates nobilium de Passano intelligat et, visis videndis ac auditis audiendis, prenominais magnifico ac illustri domino gubernatore^a et consilio referat quid invenerit et quo modo dicto supplicanti ab eis providendum sit. Nico <laus> de Credentia cancellarius.

✕ MCCCCLXV^{to}, die mercurii VIII^a maii.

Spectatum officium Monete excelsi communis Ianue anni de MCCCCLXIII^{to}, in / (c. 6 r.) octavo numero congregatum et quorum nomina sunt hec: Fredericus Centurio prior, Basilius Asinella, Dominicus de Grimaldis olim Cebba, Ieronimus de Senarega notarius, Iulianus Salvaigus, surrogatus loco Benedicti Salvaigi, Bartholomeus de Brignali, surrogatus loco Christoferi de Podio, Andreas de Marinis Castagna, surrogatus loco Tome, eius fratris, et Nicolaus Iustinianus Damiani, surrogatus loco Baldasaris Iustiniani, existentes in camera eiusdem officii, visis suprascripto et contentis in eo, audito pluries et pluries supradicto Andrea de Passano, in dicto rescripto nominato, visis franchisiis et immunitatibus nobilium de Passano, visis litteris et testimoniis testium productorum in Levanto ad instantiam dicti Andree, audito sindico dicti officii et visis videndis ac auditis audiendis, refert dictum

Andream esse ex dictis nobilibus de Passano et per consequens, vigore franchisiarum nobilium de Passano, non teneri nec obligatum esse ad aliqua honora publica communis et civitatis Ianue et ita reffert, ut supra dictum est. Antonius Mainerius notarius.

✕ MCCCCLXV^{to}, die XIII^a maii.

Magnificus et illustris dominus Conradus de Foliano, ducalis in Ianua locotenens et gubernator, ac magnificum consilium dominorum Antianorum communis Ianue, in legitimo numero congregatum, visa relatione suprascripta et omnibus in ea descriptis plene cognitis, ratificaverunt et comprobaverunt illam, mandantes eam servari in omnibus et per omnia, prout superius in ea annotatum est.

(S.) Nicolaus de Credentia cancellarius.

^a governatore: così C.

6

1437, marzo 15, Genova

I consoli callegarum del comune di Genova, preso atto dei diritti d'esenzione di cui godono i signori da Passano, condannano Antonio Falco, collettore della gabella sul grano per l'anno 1435, a restituire a Giacomo da Passano quanto da lui indebitamente riscosso.

Copia autentica [C], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 6 v.

In nomine Domini amen. Millesimo quadringentesimo trigesimo septimo, inditione quarta decima secundum cursum Ianue, die veneris quinta decima martii, hora signi meridiei, ad bancum iuris. Nobiles et egregii viri domini Antonius Squarsaficus prior, Raffael Salvaigus et Iacobus de Guiso, tres ex quatuor consulibus callegarum et introituum communis Ianue, absente Nicolao de Camulio, reliquo quarto consule, pro tribunali sedentes ad eorum solitum iuris bancum, intellecta requisitione coram eis verbo facta per Iacobum de Delphinis de Passano, petentem et requirentem per ipsos dominos consules cogi et compelli Antonium Falchum, collectorem cabelle gombetarum grani anni de M^oCCCCXXXV, ad dandum, solvendum et restituendum ipsi Iacobo omne id quod dictus Antonius habuit et percepit dicto anno pro suo introitu

pro minis triginta sex grani, minis duodecim bladi pro mula sua et mina una leguminum, per ipsum Iacobum consumptis pro victu suo et familie sue, cum ipse Iacobus sit immunis et franchus pro victu et vestitu a dicto introitu et ceteris cabellis communis Ianue, vigore immunitatis eidem concessa per tunc presidentes in Ianua, anno de MCCCCXIII, die XVIII maii, scripte manu Iohannis Stelle, tunc cancellarii, et audita responsione et contradictione dicti Antonii, dicto nomine, dicentis dictum Iacobum non esse immunem et franchum a dicto introitu, nisi pro victualibus que sibi deferri facit et non pro illis que emit in Ianua, visa dicta immunitate et franchisia, visa etiam venditione dicti introitus visaque quadam sententia lata per dominos tunc consules callegarum, de consilio egregii legum doctoris domini Christofori de Franchis, inter ipsum Iacobum, ex una parte, et Augustinum / (c. 7 r.) de Camulio, tunc collectorem introitus lignorum, MCCCCXXIII, die XXI iunii, in favorem dicti Iacobi et contra dictum Augustinum, dicto nomine, per quam dictus Iacobus fuit absolutus a solutione dicti introitus lignorum ab eo in Ianua emptorum, et demum visis et auditis omnibus his que dicte partes coram eis dicere, proponere, ostendere et alegare voluerunt, tam oretenus quam in scriptis, et super predictis maturo examine ac pensata deliberatione prehabitis, omni modo, iure, via et forma quibus melius potuerunt et possunt, presente, instante et requirente dicto Iacobo, Christi nomine invocato et Deum semper habendo pre oculis et in mente, pronuntiaverunt, sentiaverunt, declaraverunt et condemnaverunt ut infra, videlicet quia pronuntiaverunt et declaraverunt dictum Iacobum esse immunem et franchum a dicto introitu pro victualibus tam emptis in Ianua quam alibi pro usu suo et familie sue et per consequens condemnaverunt dictum Antonium ad dandum, solvendum et restituendum dicto Iacobo omne id quod ipse Antonius dicto nomine percepit et exegit dicto anno pro victualibus per ipsum Iacobum emptis in Ianua pro usu suo et familie sue, non obstantibus oppositis per dictum Antonium dicto nomine, presente, instante et requirente dicto Iacobo et etiam presente dicto Antonio et non consentiente et presentibus testibus Iohanne Rasperio et Petro de Vultabio, civibus Ianue, vocatis et rogatis. De quibus omnibus et singulis suprascriptis^a rogavit dictus Iacobus me Benedictum Pilosum, notarium et scribam dicti officii, loco Pauli de Recho notarii, ut confitiam publicum instrumentum in robur et testimonium premissorum idemque mandaverunt prefati domini consules. / (c. 7 v.)

✕ MCCCCLXXIII, die XII augusti.

Extractum est ut supra de fol<i>atio instrumentorum et sententiarum compositorum et compositarum per me notarium infrascriptum, olim scribam

curie prefatorum dominorum consulum callegarum et introituum communis Ianue, et quam sententiam testatus fuit Benedictus Pilosus notarius, loco mei dicti notarii, ut supra apparet, habito prius specialiter mandato ab egregio domino vicario sale superioris magnifici domini potestatis Ianue, scripto manu Ieronimi Bazurri notarii, hodierna die, ad instantiam Andree de Passano condam Bernardi.

(S.) Paulus de Recho notarius.

^a suprascriptis: *la prima p è corretta su s.*

7

1437, marzo 22, Genova

I consoli callegarum del comune di Genova, preso atto dei diritti d'esenzione di cui godono i signori da Passano, condannano Giovanni Grimaldi e i suoi soci, collettori della gabella sui tessuti per l'anno 1435, a restituire a Giacomo da Passano quanto da loro indebitamente riscosso.

Copia autentica [C], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 7 v.

In nomine Domini amen. Millesimo quadringentesimo trigesimo septimo, die veneris vigesima secunda martii, hora completorii, inditione quarta decima secundum cursum Ianue, ad banchum iuris camere. Nobiles et egregii domini quatuor consules callegarum et introituum communis Ianue, pro tribunali sedentes in camera eorum examinis, quem locum eis ad hec pro ydoneo, iuridico et competenti elegerunt et deputarunt, audita requisitione coram eis verbo facta per Iacobum de Delphinis de Passano, petentem et requirentem per ipsos dominos consules cogi et compelli Iohannem de Grimaldis et socios, collectores cabelle canne pannorum anni de MCCCCXXXV, ad sibi dandum et restituendum dictam cabellam pro cannis tribus cum dimidia panni albi de Londine et cannis duabus et parmis^a duobus gamelini, per ipsum Iacobum emptis precio librarum quinquaginta sex a Nicolao de Camulio draperio, videlicet supradictas cannas tres cum dimidia et reliquas duas et parmos duos a Christoforo / (c. 8 r.) Iambono, precio librarum decem septem et soldorum quinque, pro usu ipsius Iacobi et familie sue, cum ipse Iacobus sit immunis et franchus a dicto introitu vigore immunitatis eidem concessa per tunc presidentes in Ianua, MCCCCXIII, die XVIII maii, scripture manu Iohannis

Stelle, tunc cancellarii, et audita responsione et contradictione dicti Iohannis ac etiam Philippi Imperialis, collectorum dicti introitus, ac etiam Baptiste de Crosa, scribe eiusdem introitus, negantium se teneri ad restituendum dicto Iacobo dictam cabellam, quoniam dicta cabella est extincta et etiam quia pacta fecerunt cum dictis Nicolao et Christoforo sive illis qui expediverunt dictos pannos et etiam pluribus aliis rationibus per eos tunc allegatis, visis superinde venditione dictorum introituum ac franchisia dicti Iacobi et demum visis et auditis omnibus his que dicte partes coram eis dicere, proponere, ostendere et allegare voluerunt, oretenus et in scriptis, omni modo, iure, via et forma quibus melius potuerunt et possunt, presente, instante et requirente dicto Iacobo, Christi eiusque matris gloriose nominibus invocatis et ea semper habendo pre oculis et in mente, condemnauerunt dictos Iohannem et socios, collectores dictorum introituum, ad dandum et restituendum dicto Iacobo dictam cabellam, videlicet ad rationem soldorum duorum pro singula libra precii dictorum pannorum, non obstantibus oppositis per dictos Iohannem et socios, dictis nominibus, mandantes prefati domini consules per me Benedictum Pilosum notarium, loco Pauli de Recho notarii, de premissis confici debere publicum instrumentum in robur et testimonium omnium premissorum.

✠ MCCCCLXXIII, die XII augusti.

Extractum est ut supra de foliatio instrumentorum per me notarium / (c. 8 v.) infrascriptum compositorum ac sententiarum dominorum tunc consulum callegarum et introituum communis Ianue et aliarum et quam sententiam suprascriptam testatus fuit Benedictus Pilosus notarius, loco mei dicti infrascripti notarii, tunc scribe curie prefatorum consulum callegarum, ut supra in ipsa sententia apparet, et hoc ad instantiam Andree de Passano filii^b quondam Bernardi, habito speciali mandato ab egregio domino vicario sale superioris infrascripto, manu Ieronimi Bazurri notarii, hodierna die, et hec cum interlineatis verbis, dicentibus « precio librarum quinquaginta sex », que omisseram non vitio sed errore, que et pro veris approbo.

(S.) Paulus de Recho notarius.

✠ Millesimo quingentesimo, die III^{ia} ianuarii. Extractum est ut supra de quodam libro, coperto coreo vermilio, de cartis ad numerum viginti sex pergameni, in quibus erant et sunt quasi scripte carte novem, existente penes Andream de Passano condam Stefani, et hoc ad instanciam et requisicionem dicti Andree pro suo interesse, dubitantis de amissione dicti libri, habito prius in predictis speciali mandato ab egregio domino vicario salle prime ma-

gnifici domini potestatis Ianue, manu Genesisii de Rapallo notarii, ad instanciam dicti Andree de Passano.

(S.) Stefanus Testera notarius.

^a parmis: r in soprallinea di mano dell'autenticatore cinquecentesco dei documenti
lii: corretto su scrittura precedente.

^b fi-

8

1247, dicembre 23, Genova

Bernardo de Castronovo, podestà di Genova, riconferma la convenzione di cui al n. 4 e riduce le imposizioni fiscali sui signori da Passano, i loro uomini e quelli di Levanto da 2000 a 500 lire genovesi, escludendo dal beneficio i banditi e i ribelli.

Originale [A], ASG, *Libri Iurium, Vetustior*, c. 294 v.; copia autentica [C] del 1301, da copia autentica del 1283 da A, BUG, *Libri Iurium, A*, ms. B.IX.2, c. 312 v.; copia autentica [C'], ASG, *Libri Iurium, Duplicatum*, mbr. LXXXVI, c. 55 v., dalla stessa fonte; copia semplice [F], ASG, ms. 405, p. 1, da C', dal perduto *liber franchisiarum et immunitatum Levanti* attraverso una copia intermedia; copia autentica [G], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 9 r., da C', attraverso le stesse fonti di F. Insetto [E] in una copia autentica del 1385, ASG, *Libri Iurium*, II, c. 433 v., da C'.

C è così autenticata: « Ego Rolandinus de Ricardo, sacri palatii notarius, hoc exemplum extraxi et exemplificavi ab eo quod Lanfrancus de Vallario notarius exemplavit et in publicam formam redegit et ex registro comunis Ianue, ut in suprascripta subscriptione ipsius Lanfranchi continetur, sicut in eo vidi et legi, nichil addito vel diminuto nisi forte littera, sillaba, titulo seu puncto causa abbreviacionis, sententia non mutata, de mandato tamen domini Danii de Osnaigo, civitatis Ianue potestatis, presentibus testibus Iohanne Bonihominis et Loysio Calvo, cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario, M^oCCC^oVI^o, indictione XIII, die XX iunii ».

La sottoscrizione « Conradus/ (S.P.) (S.) C*** Mazurus, notarius et cancellarius comunis Ianue », inserita in quella di Nicolò di Credenza, è a nostro parere motivata dalla diretta derivazione dell'antigrafo di G e della copia F dal *liber franchisiarum et immunitatum Levanti*, dove Nicolò di Credenza aveva autenticato una copia di questa convenzione, estratta da una precedente, convalidata da Corrado Mazurro senza l'indicazione dell'estrazione dai *Libri Iurium*: è possibile pertanto che Nicolò, cancelliere della Repubblica e custode dei privilegi, certo di questa fonte, l'abbia precisata prima della sottoscrizione di Corrado, alla quale fece subito seguire la sua.

Le parole di richiamo « Ego Lanfrancus », al termine del testo, e « Conr(adu)s », a margine della sottoscrizione, risalgono probabilmente al *liber iurium* di Levanto, ove servirono come guida a chi doveva completarlo con le sottoscrizioni precedute dagli *ego* monogrammati perfettamente imitati.

Nella sottoscrizione di Rolandino *de Ricardo* l'indizione è errata, perchè nel 1301 correva la quattordicesima indizione, tredicesima *secundum cursum Ianue*, e non l'undicesima.

Edizione: *Dell'antichità e nobiltà* cit., p. 28; *Liber Iurium*, I cit., n. 783; A. CASINI, *Più di mille anni* cit., p. 33; *Corpus Statutorum Lunigianensium*, I, La Spezia 1979, n. 19.

Regesto: P. LISCIANDRELLI, *Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova (958-1797)*, in « *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., I (1960), n. 316, da una copia del secolo XVII-XVIII.

Conventio dominorum de Passano, hominum Levanti^a.

Ianue, in palatio Fornariorum. Nos dominus Bernardus de Castronovo, Ianue civitatis potestas, decreto, licentia^b, auctoritate et beneplacito^c consiliariorum Ianue^d, congregatorum ad ipsum consilium more solito per campanam, cornu^e et vocem preconis, nec non et ipsi consilarii, merito legalitatis et fidelitatis quam domini de Paxano et homines Levanti semper erga comune Ianue habuerunt et obsequiorum que ipsi civitati^f et comuni Ianue contulerunt^g, nomine et vice comunis Ianue et pro ipso comuni, confirmamus vobis Philipino^h Nigro, filioⁱ quondam Martini Galli de Levanto, et Conradino quondam Lauri^j de Paxano, sindicis et procuratoribus dominorum de Paxano et hominum potestatis ipsorum dominorum de Paxano, sicut constat publico instrumento, scripto manu Iohannis Bracegii^k, sacri palatii notarii, conventionem veterem, factam dominis de Paxano et hominibus eorum per predecessorem nostrum, dominum Rainerium Cottam, olim potestatem Ianue, et forma cuius conventionis talis est...^l. Item concedimus ex gratia vobis dictis sindicis, stipulantibus nomine et vice^l omnium dominorum de Paxano et hominum Levanti et aliorum qui sunt de potestacia ipsorum dominorum^m de Paxano, quod deⁿ libris duobus milibus^o predictis, scriptis in supradicta conventionem veteri, pro quibus ipsi domini et eorum homines / (c. 10 v.) expendebant sive expendere tenebantur in comuni Ianue secundum formam dicte conventionis, debeant ipsi^p domini de Paxano et homines Levanti et alii^q de potestacia ipsorum dominorum conferre ad servicia civitatis Ianue et expendere in comuni sicut alii cives Ianue pro libris quingentis^r ian<uin>orum et non ultra, nec^s possit contra ipsos dominos vel homines supradictos^t imponi posse vel gravari in aliquibus dactis vel collectis de posse ad expendendum in comuni Ianue ultra dictam quantitatem de libris quingentis^r, videlicet de illis possessionibus quas ipsi domini et homines predicti hodie tenent et possident. Ab^u hoc tamen privilegio excipimus universos forestatos et rebelles comunis Ianue. Nomina consiliariorum ea que in

^l Segue n. 4.

scripta^v die in libro consiliariorum continentur, testibus presentibus et vocatis, magistro Beltrame iudice, Nicolao Cibo^w scriptore, et Iohanne cintra-co comunis. M^oCCXLVII^o x, indic(tione) V^a, die lune XXIII^a mensis decembris^v. Ego Lanfrancus.

(S.T.) Ego L ***^v de Valario notarius ut supra extraxi et exemplavi de registro conventionum communis Ianue ut in eo vidi et legi et in publicam formam redegi, nichil addito vel diminuto quod mutet sensum vel variet intellectum, de mandato tamen et auctoritate domini Michaelis de Salvaticis, potestatis Ianue, anno dominice nativitat^{is} M^oCC^oLXXX^oIII^o, die prima aprilis, presentibus testibus Benedicto de Fontanegio notario et Faravelo de Novis notario. / (c. 11 r.)

(S.T.) Ego R ***^{aa} de Ricardo, sacri palatii notarius, hanc conventionem extraxi et exemplavi ab autenticis conventio^{bb} extracta de registro comunis Ianue, manu Lanfranchi de Valario notarii, sicut in ea vidi et legi, nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba, titulo seu puncto abbreviationis causa, sententia non mutata, de mandato tamen domini Danai^{cc} de Osenai^o, civitatis Ianue potestatis, presentibus testibus Iohanne de Bonihomines^{dd}, Loysio Calvo, cancellariis comunis Ianue, et Iacobo de Albario notario, M^oCCC^o primo, indic(tione) undecima, die XX^a iunii^{ee}.

Extractum est ut supra de actis publicis cancellarie comunis Ianue, videlicet de registro dicti comunis, reposito penes me Nicolaum, cancellarium et custodem privilegiorum dicti comunis.

Conr(adu)s^{ff} / (S.P.) (S.) C*** Mazurus, notarius et cancellarius comunis Ianue.

(S.) Nicolaus de Credentia, cancellarius et privilegiorum comunis testes^{gg}.

^a Conventio - Levanti: om. A, F; in C', E segue et quorundam aliorum, che in G è eraso; in C Conventio hominum Levanti et dominorum de Paxano ^b in C' segue espunto et ^c auctoritate, beneplacito in E ^d Ianue: om. E ^e campanam et cornu in A, C', E ^f comunitati in F ^g contulerint in F ^h Philipo in E ⁱ filio: om. A, C, E, F ^j Laurentii in F ^k Bracegii: spazio bianco in C ^l vice et nomine in A, C' ^m dominorum: ripetuto in C' ⁿ de: om. C ^o duobus milibus: MM in A, C' ^p debeant expendere ipsi in C ^q Levanti de potestacia et alii in A, C, C', E ^r quingentis: D in A, C ^s nec: non in E ^t supradictos: om. E ^u ab: in G la b corretta su lettera precedente ^v in scripta: infrascripta in A, C, C' ^w Gibo in A, C, C', E, F ^x M^oCCXLVII^o: in G corretto su scrittura precedente ^y in A segue: (S.T.) Ego Ricobonus Paiarinus, sacri palatii notarius, predictum instrumentum extraxi et exemplificavi de cartulario instrumentorum compositorum per manum Guilielmi de Varagine, nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba seu puncto, propter quod mutetur sententia et hoc abbreviationis causa, nisi ut in ipso vidi et legi, ad quod corroborandum scripsi de mandato domini Guidoti de Rodo-

bio, potestatis Ianue, presentibus testibus *** z Lanfranchus in A, C'
aa Rolandinus in A, C', F bb ab authenticis conventio: *cos?* F, G; ab autenti conventio in C'
cc Danii in C' dd Bonihominis in C'; de Bonioanis in F ee qui terminano C, C'
ff Conradus: *postò prima di extractum est ... in F* ff testes: *custos in F.*

9

1307, dicembre 14, Genova

Opizzino Spinola, capitano del comune e del popolo di Genova, riconferma l'inserto decreto podestarile del 6 dicembre 1247, che concedeva alcuni diritti al comune di Levanto, e la convenzione di cui al n. 4, estendendone la validità agli uomini di Levanto.

Copia semplice [C], ASG, ms. 405, p. 7, dal *liber franchisiarum et immunitatum Levanti*; copia autentica [D], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 11 v., dalla stessa fonte, attraverso una copia intermedia (v. n. 8); inserto parziale [E] nello stesso documento di cui al n. 10, in ASG 405, p. 18; inserto parziale [F] in n. 10.

Del primo inserto esiste anche un originale [A], redatto da un notaio diverso dal rogatario, in ASG, *Libri Iurium, Vetustior*, c. 294 r., privo dei nomi dei consiglieri, del quale riferiamo in nota le varianti, escludendone quindi, trattandosi di un originale, quelle degli altri testimoni.

Per la derivazione di C e D dal *liber franchisiarum et immunitatum Levanti* e le parole di richiamo « Ego Conr(adu)s », al termine del testo, v. quanto detto per il n. 8.

Hoc est exemplum cuiusdam deliberationis facte per dominum Opicinum Spinulam, olim capitaneum comunis et populi Ianue, etc.^a

In nomine Domini amen. Cum per dominum Bernardum de Castronovo, tunc civitatis Ianue potestatem, decreto^b, licentia, auctoritate et beneplacito consiliariorum comunis Ianue, more solito ad ipsum consilium congregatorum per campanam et cornu et vocem preconis, nec non et ipsos consiliarios, merito legalitatis et fidelitatis quam homines de Levanto semper erga comune Ianue habuerunt et obsequiorum ipsi communi Ianue fideliter impensorum, concesse fuerint Albertino Oberti de Levanto, tunc sindaco et procuratori hominum de Levanto, qui sunt de consulatu hominum Levanti, quedam immunitates et franchise, secundum formam cuiusdam instrumenti, scripti manu Guilielmi Cavagni, sacri palacii notarii, millesimo ducentesimo XLVII^o, die veneris sexta decembris, cuius instrumenti tenor talis est:

Ianue, in palacio Fornariorum. Nos dominus Bernardus de Castronovo,

civitatis Ianue^c potestas, decreto, licentia, auctoritate et beneplacito consiliariorum Ianue, congregatorum ad ipsum consilium more solito per campanam et cornu et vocem preconis, nec non ipsi^d consilarii, quorum nomina inferius scripta sunt, merito legalitatis et fidelitatis quam homines de Levanto semper erga commune Ianue habuerunt et obsequiorum que ipsi civitati et communi Ianue fideliter intulerunt^e, nomine et vice communis Ianue et pro ipso communi, concedimus vobis Albertino Oberti de Levanto, sindico et procuratori hominum Levanti^f, qui de consulatu Levanti^g sunt, sicut constat publico instrumento, scripto manu Ianuini de Levanto, M^oCC^oXLVII^o, die XXIII^a novembris, recipienti nomine et vice^h hominum de Levanto qui sub consulatu sunt, quod ipsi homines de Levanto possint et debeant creare et eligere / (c. 12 r.) consules inter se et esse sub dictisⁱ consulibus sicut hinc retro consueti sunt. Item concedimus tibi dicto Albertino, sindico et procuratori predicto, nomine tuo et predictorum hominum de Levanto qui sub consulatu sunt recipienti, quod tu et ipsi homines de consulatu Levanti non possitis gravari de cetero per^l commune Ianue ad expendendum in communi de possessionibus quas hodie habetis, tenetis et possidetis ultra libras quingentas ianuinorum nec ultra ipsam quantitatem extimentur possessiones ille quas hodie habetis et possidetis ad expendendum in communi, sed de ipsis libris quingentis^k debeatis expendere pro ipsis possessionibus in communi sicut cives Ianue de eorum possessionibus faciunt. Conventionem quoque veterem et sententiam latam per dominum Enricum Bonvicinum^l, domini Spinii^m de Surixina, potestatis Ianue, iudicem et accessoremⁿ, et scriptam manu Madii, imperialis aule notarii, M^oCC^oXXX^o, indic(tione) secunda, die III^a iunii, et^o que incipit: « Ianue, in palatio Fornariorum, presentibus et convocatis testibus Iohanne de Pezagno et Rodigierio^p, iudicibus, et Arembaldo notario et^o Petro de Recho, guardatore communis, et Brutio^q, guardatore communis, et Oberto de Langasco scriba, dominus Enricus Bonicinus^r, domini Spinii^m de Surixina, Ianue potestatis, iudex et accessorⁿ, sequens et approbans consilium Enrici Robe et G. de Castello, Papie cives atque causidici, super questione que vertebatur » etc., sicut per omnia in ipsa sententia continentur, confirmamus. Supradicta omnia et singula, nomine communis Ianue et pro ipso comuni, tibi supradicto sindico^s, stipulanti nomine predictorum hominum de Levanto qui sunt de consulatu, attendere de cetero et observare promittimus^t quamdiu ipsi / (c.12 v.) homines^u de consulatu Levanti fideles, obedientes^v communi Ianue et^o potestatibus et rectoribus communis Ianue, qui pro tempore fuerint, permanebunt^w. Nomina consiliariorum: Grimaldus de Grimaldo, Lucas de Grimaldo, Iacobus Malo(nu)s^x, Conradus de Castro,

Ferrarius⁷, Lanfrancus Ususmaris, Matheus Pignolus, Nicolaus de Vultabio, Montanarius Guercius, Petrus Ventus, Homobonus, Ugho Pedesius⁸, Nicolaus Malerba, Pancracius de Guisulfo, Petrus Avocatus, Iacobus Ventus, Paganus Pic(hamilius^{aa}), Iohannes de^{bb} Guisulfo, Bonvasalus Ebriacus^{cc}, Simon Streiaporcus^{dd}, Castelanus de Savignono, Mitruel Malot^{ee}, Iohannes Pignatarius^{ff}, Iohannes Suma^{gg}, Martinus Malot^{hh}, Obertus Lom(ellinu)s, Marinus de Marino, Guillelmus Ebriacus^{cc}, Guillelmus Vicecomes, Lanfrancus Cigalliaⁱⁱ, Guarschus^{jj} Sardena^{kk}, Guillelmus de Insulis^{ll}, Guillelmus Melonis^{mm}, Octobonus Bachiniusⁿⁿ, Iacobus Mussus, Octobonus Benzenus^{oo}, Tomas Ahibonus, Ingho Tornelus, Lanfranchus de Orto, Iohannes Sterleria^{pp}, Obertus Purpus, Guillelmus Fornarius, Rolandus Lercarius, Martinus^{qq} Bachiniusⁿⁿ, Nicola Rubeus, Iacobus Contardus, Capretus Busca^{rr}, Paganus Cavarunchus^{ss}, Enrichus Malonus^{tt}, Simon Cigalia^{uu}, Manfredus Verrus^{vv}, Merlinus Nigrinus^{ww}, Pasqualis de Balneo, Fulco Rex^{xx}, Az(z)o de Vignali, Casicius Revestropus^{yy}, Bonvasalus Sardena^{zz}, Bechus Rubeus, Guillelmus de Mari, Iohannes de Turca, Octobonus de Cruce^{ab}, Lanfrancus Albericus, Simon Frixonus, Martinus Bancherius, Petrus Maxanellus^{ac}, Guillelmus Bocanigra, Philippus de Sauro^{ad}, Iohannes corrigiarius^{ae}, testibus presentibus et vocatis Iohanne cintraco, Vivaldo de Suxilia et Cagnino^{af} executore, anno Domini nativitatis^{as} M^oCC^oXLVII^o, indic(tione) v^a^{ab}, die vene/ris (c. 13 r.) vi^a decembris^{ai},

et quod instrumentum est bullatum bulla plumbea cum filo sirico pendenti et in dicto instrumento inter cetera contineatur quod dicti potestas et consiliarii dicto tunc sindico hominum de consulatu Levanti confirmaverunt conventionem^{aj} veterem et sententiam latam per dominum Enricum Bonvicinum, domini Spinii^m de Surixina, potestatis Ianue, iudicem et accessoremⁿ, et scriptam manu Madii, imperialis aule notarii, M^oCC^oXXX^{ak}, indic(tione) secunda, die III^a iunii, et que incipit « Ianue, in palacio Fornariorum. Presentibus et convocatis testibus^{al} Iohanne de Pezagno^{am} et^{an} Rogerio, iudicibus, et Arembaldo^{ao} notario et Petro de Recho^{ap}, guardatore communis, et Bruno, guardatore communis, et Oberto de Langasco scriba, dominus Enricus Bonvicinus, domini Spinii^m de Surixina, Ianue potestatis^{aq}, iudex et accessorⁿ » etc., ut ex verbis dicti instrumenti, scripti manu dicti Guillelmi, cuius tenor superius est incertus^{ar}, plenius patet et in dicto instrumento non fuerit expressum, declaratumque fuerit illa^{as} vetus conventio que extitit confirmata et nulla alia conventio inveniatur facta vel concessa per commune Ianue vel officiales ipsius^{at} communis dominis de Paxano, qui tunc domina-

bantur hominibus Levanti seu ipsis hominibus nisi infrascripti tenoris est^{au}, et sic non videtur quod ad aliam possit fieri relatio nec de alia intelligi, nisi de infrascripta infrascripti tenoris...¹, et que conventio scripta fuit manu Marchixii condam Oberti de Domo, notarii sacri Imperii et iudicis ordinarii, et que conventio est registrata et scripta^{av} in registro communis Ianue et plene cognito quod domini de Paxano tempore concessionis predicte conventionis^{aw}, cuius tenor supra proxime est insertus, dominabantur omnibus hominibus de Levanto nec non plene cognito quod a tempore dicte confirmationis, de qua continetur in dicto instrumento, scripto manu dicti Guillelmi citra, homines consulatus Levanti usi fuerunt pacifice et quiete et utuntur et sunt^{ax} in possessione^{ay} seu quasi possessione iuris utendi beneficiis et immunitatibus dicte conventionis, de qua continetur in dicto instrumento, scripto manu dicti Marchixii, magnificus vir dominus Opicinus Spinula de Lucolo, capitaneus communis et populi Ianue, gerens vices suas et domini Bernabonis^{az} de Auria capitanei, consocii^{ba} sui, visis dictis instrumentis dictarum sententie et^{bc} conventionum, productis coram dicto domino capitaneo per Lodisium de Taliacarne de^{bd} Levanto, syndicum^{be} hominum dicti consulatus, et visis et consideratis plene omnibus supradictis nec non animadvertentes quod homines Levanti semper communis et populi Ianue extiterunt fideles et devoti et etiam nollens quod ex obscuritate dicte confirmationis facte^{bf} de^{bb} dicta conventionione veteri possit aliquo tempore / (c. 15 r.) aliqua contentio seu dissensio exoriri, dixit et declaravit quod illa conventio vetus, de qua in dicto instrumento confirmationis scripto manu dicti Guillelmi continetur, est illa cuius tenor proxime superius est insertus et de qua continetur in dicto instrumento scripto manu dicti Marchixii, et, nomine et vice dicti communis et gerens vices suas et dicti consocii sui, voluit, statuit et ordinavit quod illa conventio vetus, que ex tenore dicti instrumenti scripti manu dicti Guillelmi extitit confirmata ut supra, intelligatur et sit esse^{bs} illa de qua supra dictum est et de qua^{bh} constat ex tenore dicti instrumenti scripti manu dicti Marchixii, quod^{bi} homines consulatus Levanti libere et quiete immunitatibus, de quibus in dicta conventionione scripta manu dicti Marchixii continetur, uti^{bj} possint quemadmodum ipsi domini de Paxano seu aliqui homines sui possint^{bk}. Et predicta omnia et singula dictus dominus capitaneus, gerens vices suas et dicti consocii sui ut supra^{bl}, gessit et^{bc} fecit et statuit, voluit et ordinavit, ex vigore balie capitaneatus ipsius et omni iure quo melius

¹ Segue n. 4.

potuit, firma et inviolabilia^{bm} esse et perpetuo intelligi, ut supra declaratum est, et observari debere, non obstante aliquo capitulo, tractatu seu ordinarum dicti communis condito vel condendo, per quod seu quem videretur seu posset predictis in aliquo refragari. Et in testimonium predictorum iussit idem dominus capitaneus de predictis fieri debere per me notarium infrascriptum publicum instrumentum et ad maiorem cautellam ipsum instrumentum sigilli capitaneatus ipsorum dominorum capitaneorum apensione muniri. Actum Ianue, in palatio dicti domini capitanei Spinule de Luculo, / (c. 15 v.) anno dominice nativitatis millesimo trecentesimo septimo, indic(tione) v^a, die XIII^a decembris, circa meridiem. Testes Ambroxius Pedebo, cancellarius communis Ianue, Meninus Penellus et Guirardus Mussus notarius. Ego Conradus^{bn}.

(S.T.) Ego Con <radus> Mazurrus, sacri Imperii notarius et communis Ianue cancellarius, custos cartulariorum notariorum civitatis Ianue defunctorum de quatuor compagnis deversus burgum, predictum instrumentum sive predicta omnia ut supra extraxi et in publicam formam redegei a prothocolo instrumentorum compositorum per quondam Leonardum Alberti de Rappalo notarium, nichil addito vel diminuto nisi forte littera, sillaba, dictione seu puncto abbreviationis causa, substantia tamen in aliquo non mutata, et hoc ex mandato domini vicarii magnifici domini ducis Ianuensium et sapientium communis, scripto manu Pauli Saume notarii, M^oCCC^oLXXVIII^o, die vigesima secunda novembris, et cuius mandati tenor talis est: MCCCLXXVIII^o, die XXII^a^{bd} novembris. De mandato et ex deliberatione domini vicarii magnifici domini, domini Ianuensium ducis et sapientium communis, vos Conrade Mazurre notarie extrahatis et^{bp} in publicam formam redigatis et extrahactum detis et tradatis sindicis et procuratoribus hominum et universitatis Levanti quoddam instrumentum conventionis inite inter commune Ianue et homines Levanti cum quadam declaratione facta per dominum^{bq} Opecinum Spinulam, olim capitaneum communis et populi Ianue, cuius / (c. 16 r.) instrumenti prothocolum^{br} est penes vos compositum, M^oCCC^oVII^o, et hoc ad postulationem dominorum Mathei de Taliacarne et Oberti de Zolasco de Levanto, sindicorum dicti communis Levanti et iuris peritorum.

^a Hoc - Ianue etc.: *om.* C ^b tunc potestatem civitatis Ianue, decreto *in* C
^c Ianue civitatis *in* A ^d nec non et ipsi *in* A ^e contulerunt *in* A ^f de Levanto
in A ^g Levanti: *om.* A ^h vice et nomine *in* A ⁱ dictis: ipsis *in* A ^j Levanti
de cetero non possitis gravari per *in* A ^k quingentis: D *in* A ^l Bonivicinum *in* A
^m Spinii: *cosi* D, E, F; Spini *in* A ⁿ assessorem, assessor *in* A, E, F ^o et: *om.* A
^p Rodiguerio *in* A ^q Bruno *in* A ^r Bonusvicinus *in* A ^s supradicto Albertino

sindico in A ^t de cetero attendere et observare promittimus in A ^u ipsis hominibus in A ^v fideles et obediens in A ^w in A segue: Nomina consiliariorum qui interfuerunt dicto consilio sunt illa que in libro consiliariorum continentur, scripta die infrascripta, ... ^x Iacobus Malonus, Lucas de Grimaldo in E, F ^y Ferrarius: om. E; in F segue de Castro ^z Podesius in C; Podesius in E, F ^{aa} Pichamulus in E ^{bb} de: om. E, F ^{cc} Embriacus in E, F ^{dd} Stregiaporcus in E ^{ee} Mutruel Marcellus in E; Moruel Marcellus in F ^{ff} Pignatarus in F ^{gg} Simia in C; Simbia in E, F ^{hh} Murinus Marcellus in E, F ⁱⁱ Cigallia: in D i in *sopralinea*; Cigalla in F ^{jj} Guascus in E, F ^{kk} Gardena in E ^{ll} de Insula in E, F ^{mm} Merlonus in E, F ⁿⁿ Bachinus in E, F ^{oo} Benzenis in C; Benzerus in E, F ^{pp} Straleria in E, F ^{qq} Marchanus in E, F ^{rr} Brusca in E, F ^{ss} Cavaronus in E, F ^{tt} Mullonus in E ^{uu} Cigallia: i in *sopralinea* in F ^{vv} Ventus in E, F ^{ww} Merlinus Nigrinus: Megrinus in E, F ^{xx} Fulco Rex: Fulcores in E, F ^{yy} Roistrop in E, F ^{zz} Gordena in E ^{ab} Cruce: *ripetuto* in C ^{ac} Mazanellus in E, F ^{ad} Philippus de Sauro: Iohannes de Sancto in E, F ^{ae} colligarius in E, F ^{af} Cagnolo in A ^{ag} a nativitate in E, F ^{ah} anno – indic(tione) v^a: om. A ^{ai} in A segue: (S.T.) Ego Ricobonus Paiarinus, sacri palatii notarius, predictum instrumentum extraxi et exemplificavi de cartulario instrumentorum compositorum per manum Guillelmi de Varagine, nichil addito vel diminuto nisi forte littera vel sillaba seu puncto propter quod mutetur sententia et hoc abbreviationis causa nisi ut in ipso vidi et legi, ad quod corroborandum scripsi de mandato domini Guidoti de Rodobio, potestatis Ianue, presentibus testibus *** ^{aj} confirmaverunt et conventionem in E ^{ak} MCCXXX in E ^{al} presentibus testibus et convocatis in C ^{am} Penzagno in C ^{an} et: om. C ^{ao} Arembaldo: *corretto su precedente scrittura* in F ^{ap} Recho: Rocha in E, F ^{aq} potestas in C ^{ar} incertus: insertus in C, E, F ^{as} illa: *corretto su precedente scrittura* in F ^{at} ipsius: dicti in E, F ^{au} est: om. C, E, F ^{av} scripta et registrata in E, F ^{aw} conventionis predictae in E, F ^{ax} sint in C ^{ay} possessionem in E, F ^{az} Bernabo in E, F ^{ba} capitanei et consocii in E, F ^{bc} et: om. E ^{bd} Taliacarne notarium de in E, F ^{be} sindicum: sindaco in F ^{bf} facte: facta in E, F ^{bg} sit esse: *cosi* C, D, E, F ^{bh} quo in E, F ^{bi} Marchixii et quod in E, F ^{bj} continetur de cetero uti in E, F ^{bk} possunt in C; sui homines possint in E; sui homines possunt in F ^{bl} ut supra: in C *ripetuto* ^{bm} inviolabilia: immobilia in E, F ^{bn} Actum – Conradus: Actum Ianue etc. in E, F ^{bo} xxv in C ^{bp} extrahatis: ex actis et in C ^{bq} dominum: Dominicum in C ^{br} prothocolium in C.

1336, febbraio 6, Genova

Giacomo Foacia di Gavi e Benedetto da Castiglione, giurisperiti, esprimono parere favorevole in merito alla richiesta di esenzione dal pagamento della gabella sul vino presentata dal comune di Levanto e loro commissionata dai capitani del comune e del popolo di Genova.

Copia semplice [D], ASG, ms. 405, p. 17, dal *liber franchisiarum et immunitatum Levanti*; copia autentica [E], Archivio Pallavicini, Rezzo, n. 64, c. 16 r., dalla stessa fonte.

Per la derivazione di D ed E dal *liber franchisiarum et immunitatum Levanti* e le parole di richiamo « Ego Bonifacius », al termine del testo, e « Bonifacius », a margine della sottoscrizione, v. quanto detto per il n. 8.

Hoc est exemplum cuiusdam sententie, etc.

In nomine Domini amen. Super requisitione coram nobis capitaneis, abbate populi et consiliorum^a Antianorum civitatis Ianue per nuntium, ambassiorem hominum et universitatis hominum Levanti et districtus, petentem et requirentem quod homines et universitatis^b hominum Levanti et districtus non^c molestentur neque aggraventur, occasione tolte vini nuper impositae in civitate Ianue, de solvendo denarios duodecim ianuinorum pro qualibet metreta vini quod nascetur in Ianua et districtu, quod dicta universitas et homines dicte universitatis non molestentur neque aggraventur, occasione dicte tolte, per emptores et collectores dicte tolte qui sunt et pro tempore fuerint, asserendo se^d esse immunes et immunitate gaudere debere contra dictam toltam et impositionem ipsius secundum tenorem et formam immunitatis eisdem hominibus concessae pro^e commune Ianue seu legitimam personam pro ipso communi, / (c. 16 v.) et cuius immunitatis et exemptionis tenorem exhibet dictus ambassiator et nuntius et ipsarum conventionum tenor talis est...¹, et que requisitio dictorum hominum de Levanto commissa fuit per dictos dominos capitaneos, abbatem populi et consilium Antianorum communis Ianue, hoc anno, die xxviii^a ianuarii, videnda, examinanda et consulenda dominis Iacobo Foacia de Gavio et Benedicto de Casteliono, iuris peritis, et cuius commissionis tenor talis est:

M^occc^oxxxvi, die xxviii ianuarii. Domini capitanei^f communis et populi Ianue commisserunt infrascriptis^g sapientibus quod ipsi videant et examinent petitionem ambassatorum communis et universitatis hominum Levanti super facto tolte vini nuper impositae, asserentium quod homines Levanti ad prestationem dicte tolte in aliquo^h non tenentur vigore eorum conventionum, iura etiam dicti communis / (c. 20 v.) Levanti et iura communis Ianue et quod postea super hoc dare debeant eorum consilium in scriptis dictis dominis capitaneis. Nomina quorum sunt hec: dominus Iacobus Foacia de Gavio, dominus Benedictus de Casteliono, iuris periti. (S.P.) (S.) B(onifacius) de Camulio, etc.,

¹ Segue il n. 9 a partire dal primo inserto, tranne data, sottoscrizione notarile e mandato.

visa et examinata conventione inita inter dominum Rogerium de Cagnanega, causidicum domini Rainerii Cotte, tunc potestatis Ianue, et consilii communis Ianue, nomine dicti communis et pro dicto communi, ex una parte, et homines Levanti, ex altera, et de qua constat per publicum instrumentum, extractum manu Lanfranchi de Valario notarii de registro communis Ianue, M^oCC^oLXXXIII^o, die prima aprilis², ac etiam visa quadam confirmatione facta per magnificum virumⁱ dominum Opicinum Spinulam de Luculo, tunc^l capitaneum communis Ianue, gerentem vices suas et domini Bernabonis^k de Auria, capitanei et socii sui, et de qua^l conventionem est publicum instrumentum extrahatum de instrumentis publicis, scriptis manu Leonardi Alberti de Rappalo notarii, MCCCVII, die XIII^a m^o decembris, per Gandulfum Tediixii de Roboreto notariiⁿ, munitum et roboratum cum sigillo autentico dictorum dominorum capitaneorum ac etiam viso quodam alio publico instrumento, scripto^o manu Tome Octonis de Sexto notarii, M^oCCCXXXV, die XII^a ianuarii, et visis et examinatis omnibus et singulis que in predictis et circa predicta dicti homines de Levanto seu legitima persona pro eis dicere et allegare voluerunt, oretenus vel in scriptis, ***^p consulunt dicti domini Iacobus et Benedictus dictos de Levanto et homines universitatis Levanti et districtus immunes et exem/ptos (c. 21 r.) esse a prestatione dicti introitus neque ipsos de Levanto et districtu supradictis occasionibus vel aliqua eorum cogi vel abstringi posse ad solvendum dictum introitum vel cabellam, non obstante contradicione alicuius persone, nomine communis Ianue vel habentis causam ab ipso comuni.

MCCCXXXVI, die VI^a februarii, lecta in presentia domini potestatis et consilii Antianorum communis et populi Ianue, de mandato dominorum capitaneorum, per me Bonifacium de Camulio, notarium et cancellarium communis Ianue, presente Iohanne de Goano, sindaco et procuratore, ut asserit, hominum Levanti, fuerunt omnia et singula supradicta. Ego Bonifacius.

(S.T.) Ego Bo(nifacius) de Camulio, auctoritate imperiali notarius et cancellarius comunis Ianue, supradicta omnia et singula, extracta de actis publicis^a officii dominorum capitaneorum, abbatis populi et consilii antianorum civitatis et comunis Ianue per Gerardum, subscribam dicti officii, et correctam per me cum eo, vidi, legi et examinaui cum autentico a quo exempla

² V. n. 8.

ta fuerunt et ad maiorem fidem et cautelam eorum ipsa signo meo proprio et signo populi consueto signavi.

Bonifacius Capitaneus (S.P.) (S.) B*** de Camulio.
Abbas
Antiani

✕ Millesimo quingentesimo, die tertia ianuarii.

Extractum est ut supra de quodam libro, coperto coreo quasi rubeo, de cartis LVIII pergameni, in quibus sunt scripte carte LVI, existente penes Andream de Passano condam Stefani et hoc ad instanciam et requisicionem dicti Andree pro suo interesse, dubitantis de amissione dicti libri, habito prius speciali mandato ab egregio domino vicario salle prime magnifici domini potestatis Ianue, manu Genesii de Rapallo notarii, ad instanciam dicti Andree.

(S.) Stefanus Testera notarius.

^a consiliorum: *così D, E* ^b universitas *in D* ^c non: *ripetuto in D* ^d segue *depenmato cum in D*
^e pro: *per in D* ^f capitanei: *in soprilinea di mano diversa in D*
^g in scriptis *in D* ^h in aliquo: *om. D* ⁱ virum: *om. D* ^l tun *in D* ^k Bernabonis: *così D, E*
^l qua: *om. D* ^m XIII *in D* ⁿ notarii: *così E* ^o scripto: *om. D*
^p *circa due righe in E, una riga in D* ^q *publici in D.*

Appendice II

REPERTORIO CRONOLOGICO DEI DOCUMENTI

Viene qui riportato un breve regesto dei documenti contenuti nei manoscritti esaminati, la loro collocazione all'interno di questi, precisata dal numero di carta, quando ci è nota.

Per i documenti non compresi nel ms. Rezzo 64, del quale si è data l'edizione, si riportano gli estremi dell'edizione più recente.

1. 1166, novembre 23 – I consoli del comune di Genova concedono ai conti di Lavagna, fra gli altri benefici, l'esenzione dalle tasse.

Liber A, c. 12 v.; Rezzo 7/B, c. 1 r.; Antonio da Passano, c. 15 v.; *Framura* 1, c. 17 v.

Edizione: *I Libri Iurium*, I/1 cit., n. 215.

2. 1171, agosto 4 – I signori da Passano giurano fedeltà al comune di Genova, fatti salvi gli obblighi feudali di ciascun appartenente al gruppo familiare.

Antonio da Passano, c. 2 v.

Edizione: *I Libri Iurium*, I/1 cit., n. 226.

3. 1171, agosto 4 – I consoli del comune di Genova garantiscono la proprietà di territori e castelli dei signori da Passano, rimettono le offese ricevute e si impegnano a versare loro annualmente, 'nomine feudi', la somma di 50 lire.

Appendice I, n. 3; antografo *vermilio* di Rezzo 64; *liber A*, c. 3 v.; Rezzo 7/B, c. 2 v.; Antonio da Passano, c. 3 v.

4. 1211, novembre 10 – Il comune di Genova e i signori da Passano stipulano una convenzione.

Appendice I, n. 4; antografo *vermilio* di Rezzo 64; *liber A*, c. 4 v.; Rezzo 7/B, c. 5 r.; Antonio da Passano, c. 4 v.

5. 1212, giugno 11 – Rolando q. Oberto da Passano vende a Simone Bellobono la metà di un bosco nel territorio di Moneglia.

Rezzo 7/A, c. 3. r.

6. 1212, novembre 21 – Rolando q. Oberto da Passano vende ai fratelli Lanfranchino e Giovanni un terreno *in loco ubi dicitur in pasteno de alatro*.

Rezzo 7/A, c. 1 r.

7. 1223, aprile 5 – Rolando q. Oberto da Passano cede *nomine feudi* ad Anselmo di Moneglia una rendita di mezza libbra d'olio e di un quarto di pollo.

Rezzo 7/A, c. 5 r.

8. 1223, maggio 19 – Arduino da Passano promette a Simone Vento, podestà di Corvara, di fare in modo che Loreto, figlio di Rolando da Passano, e Bertolotto di Vernazza si sottomettano alle sue decisioni in merito alla controversia tra loro e i signori *de Ponzolo*.

Rezzo 7/A, c. 9 r.

9. 1223, luglio 13 – Loreto, figlio di Rolando da Passano, e Bertolotto di Vernazza promettono di risarcire per i danni subiti i signori *de Ponzolo* con 600 lire.

Rezzo 7/A, c. 11 r.

10. 1225, aprile 11 – Alla presenza di Rolando e Loreto da Passano, *Ianuaris de Turre* promette alla nuora Valveneria di osservare gli impegni assunti nei suoi confronti.

Rezzo 7/A, c. 13 r.

11. 1225, giugno 6 – Rolando q. Oberto da Passano cede *nomine feudi* a Enriquino *de Bozolo*, che riceve a nome di suo genero Giacomino, figlio di Giovanni *de Costa*, metà di tutte le terre e di tutte le case che possiede in *Frascaro* (?), e alcune case a Levanto.

Rezzo 7/A, c. 7 r.

12. 1225, giugno 25 – Alla presenza di Loreto, figlio di Rolando da Passano, *Cavasolo de Tuvo* promette a Tedisio da Passano di difendere il *territorium domus*, sito a Levanto, da lui ricevuto in feudo.

Rezzo 7/A, c. 14 r.

13. 1229, maggio 31 – I signori da Passano e i loro vassalli di Castelnuovo, Passano, Carrodano, Mattarana e Levanto si accordano per una gestione comune del territorio. Gli uomini delle cinque comunità acquisiscono il diritto alla metà dei posti nel *Consilium* e all'elezione ogni terzo anno del podestà o dei consoli. I rapporti con il comune di Genova rimangono invece inalterati.

Framura 1, cc. ?-6 r. (per il pessimo stato di conservazione delle prime carte del manoscritto, non è possibile determinare la carta d'inizio di questo documento).

Edizione: *Liber Iurium*, I, nn. 677-678.

14. 1230, febbraio 10 – I signori da Passano e i loro vassalli di Castelnuovo, Passano, Carrodano, Mattarana e Levanto ratificano l'accordo del maggio 1229.

Framura 1, c. 6 v.

Edizione: *Liber Iurium*, I, nn. 682, 684.

15. 1230, febbraio 10 – I signori da Passano dichiarano che gli uomini di Castelnuovo, Passano, Carrodano, Mattarana e Levanto avevano, prima della convenzione con il comune di Genova del 1211, piena facoltà di eleggere i propri podestà o consoli e che erano loro vincolati solamente da un legame di vassallaggio.

Framura 1, c. 11 r.

Edizione: *Liber Iurium*, I, n. 683.

16. 1247, dicembre 23 – Bernardo *de Castronovo*, podestà di Genova, riconferma la convenzione del 10 novembre 1211 e riduce le imposizioni fiscali sui signori da Passano, i loro uomini e quelli di Levanto da 2000 a 500 lire genovesi, escludendo dal beneficio i banditi e i ribelli.

Appendice I, n. 8; antigrafo *rubeo* di Rezzo 64; *liber A*, c. 11 r.; Rezzo 7/B, c. 7 r.; Antonio da Passano, c. 13 r.; Framura 1, c. 14 r.; ASG 405, p. 1; Acerbi, c. 6 r. (inserto nella sentenza del 30 ottobre 1413).

17. 1250, giugno 8 – Lancia q. Rolando da Passano, Andrea da Passano e Rolandino q. Loreto da Passano eleggono podestà di Levanto *Alvernatius* q. Tedisio da Passano.

Rezzo 7/A, c. 16 r.

18. 1277, giugno 17 – Loreto da Passano, figlio di Rolandino q. Loreto, Nicolino q. Levantino da Passano e Giacomino q. Corrado da Passano acquistano da Manuele *de Ghisulfo* 6 mine di frumento per 5 lire e 2 soldi.

Rezzo 7/A, c. 20 r.

19. 1282, gennaio 9 – I procuratori dei signori da Passano, tra i quali figura Rolandino q. Loreto da Passano, e degli uomini di Levanto eleggono podestà di Levanto Nicola Spinola.

Rezzo 7/A, c. 18 r.

20. 1302, gennaio 1 – Alla presenza di Oberto da Passano, figlio di Loreto, Sardo, figlio del q. Guglielmo *de Serra*, e Deportina, figlia del q. Simone *de Pastino* e sua futura moglie, stipulano il contratto di matrimonio.

Rezzo 7/A, c. 26 r.

21. 1307, dicembre 14 – Opizzino Spinola, capitano del comune e del popolo di Genova, riconferma il decreto podestarile del 6 dicembre 1247, che concedeva alcuni diritti al comune di Levanto, e la convenzione del 10 novembre 1211, estendendone la validità agli uomini di Levanto.

Appendice I, n. 9; antigrafo *rubeo* di Rezzo 64; ASG 405, p. 7.

22. 1310, novembre 14 – Ottobono *de Moscardis*, giudice e vicario del podestà di Genova, dichiara che Guido, Guglielmo, Ricobono, Pietro, Armanno, Galeazzo e Faciolo, figli del q. Beltrame da Passano, in quanto discendenti da Delfino da Passano, sono esenti da tassazioni.

Appendice I, n. 1; antigrafo *vermilio* di Rezzo 64; *liber A*, c. 17 v.; Rezzo 7/B, c. 17 r.; Antonio da Passano, c. 23 r.; Framura 1, c. 29 v.

23. 1320, maggio 28 – Estimo, per l'estinzione di un debito, di un terreno in Montale di Levanto del valore di 28 lire, proveniente dall'eredità del q. Oberto *Laureti* da Passano, in favore di Liparello da Levanto, figlio di Benvenuto.

Rezzo 7/A, c. 28 r.

24. 1336, febbraio 6 – Giacomo *Foacia* di Gavi e Benedetto da Castiglione, giurisperiti, esprimono parere favorevole in merito alla richiesta di esenzione dal pagamento della gabella sul vino presentata dal comune di Levanto e loro commissionata dai capitani del comune e del popolo di Genova.

Appendice I, n. 10; antigrafo *rubeo* di Rezzo 64; Rezzo 7/B, c. 11 r.; Antonio da Passano, c. 17 v.; ASG 405, p. 17.

25. 1336, aprile 29 – I capitani del popolo di Genova e il consiglio degli Anziani concedono a Pietro, Armanno *de Dalphinis*, e Beltrame da Passano l'esenzione dal pagamento della gabella sul cotone.

Antonio da Passano, c. 18 v.; Framura 1, c. 20 r.

26. 1340, aprile 8 – Il doge di Genova e il consiglio degli Anziani ordinano a tutti gli ufficiali delle gabelle di non molestare i signori da Passano.

Antonio da Passano, c. 37 r.

27. 1354, gennaio 8 – Guglielmo Pallavicini, capitano e luogotenente a Genova per l'arcivescovo di Milano, e il consiglio degli Anziani dichiarano esenti da tassazioni Stefano *de Dalphinis* da Passano e altri consorti.

Liber A, c. 15 r.; Rezzo 7/B, c. 21 r.; Antonio da Passano, c. 20 v.; Framura 1, c. 24 r.

28. 1354, gennaio 10 – Mazono Manente e Araono da Camogli, consoli *callegarum* del comune di Genova, dichiarano Quilico da Passano esente dal pagamento della gabella sul vino venduto.

Appendice I, n. 2; antigrafo *vermilio* di Rezzo 64; *liber A*, c. 14 v.; Rezzo 7/B, c. 19 r.; Antonio da Passano, c. 19 v.; Framura 1, c. 23 r.

29. 1354, settembre 14 – Bartolomeo q. Oberto da Passano e il notaio Baldassarre Corradi, per conto di sua madre Santina, prorogano i termini del compromesso tra loro stipulato il 16 luglio 1354.

Rezzo 7/A, c. 30 r.

30. 1355, marzo 16 – Antonio, figlio del notaio Bonifacio da Camogli, rilascia quietanza della somma di 200 lire dovutagli da Antonio da Chiavari, del quale erano fideiussori Nicola e Bartolomeo q. Oberto da Passano.

Rezzo 7/A, c. 32 r.

31. 1361, aprile 17 – Il doge di Genova diffida il vicario della Riviera Orientale oltre Pietra Colice dal giudicare le cause relative a crimini commessi nel territorio di Levanto, riaffermando al proposito la competenza del podestà del luogo.

ASG 405, p. 31.

32. 1368, gennaio 20 – Galeotto Grillo, uno dei due consoli *callegarum* del comune di Genova per l'anno 1367, dichiara esente dal pagamento della gabella *carnium et casei* Alessandro *de Fuce* di Levanto, in quanto cittadino del comune di Levanto.

ASG 405, p. 32.

33. 1378, luglio 31 – Il doge di Genova e il consiglio degli Anziani decretano in merito ai diritti di coloro che si dicono immuni da imposizioni fiscali.

Framura 1, c. 27 v.

34. 1405, marzo 3 – Nicola *de Fontanella* di Quarto, abitante in Albaro, dichiara di aver ricevuto in prestito da Sismondo *de Ortolino*, rappresentato da Cristoforo da Passano q. Bartolomeo, la somma di 50 lire.

Rezzo 7/A, c. 34 r.

35. 1413, ottobre 30 – Giorgio Adorno, doge di Genova, e il consiglio degli Anziani, in conformità al parere espresso il 24 ottobre dagli ufficiali eletti *super cognoscendis franchixiis hominum Ripperiarum*, riconoscono, a norma della convenzione del 23 dicembre 1247, esenti da imposizioni fiscali le comunità di Carrodano inferiore e superiore e di Mattarana.

Framura 4, c. 1 r.; Acerbi, c. 2 r.

36. 1414, novembre 21 – I consoli *callegarum* del comune di Genova dichiarano esente dal pagamento della gabella sul vino, acquistato per uso personale, Giacomo q. Benedetto *de Dalphinis* da Passano.

Framura 1, c. 51 r.

37. 1419, agosto 3 – Il capitano Bartolomeo Campofregoso ordina al vicario della Spezia, Nicolò *de Turcha*, di non molestare gli uomini di Mattarana con imposizioni fiscali superiori alla norma.

Acerbi, c. 74 v.

38. 1423, aprile 17 – Il doge di Genova ordina al vicario della Spezia di non molestare le comunità di Carrodano e Mattarana con imposizioni fiscali superiori alla norma.

Acerbi, c. 74 v.

39. 1424, gennaio 11 – Il doge di Genova e il consiglio degli Anziani ordinano al vicario di Chiavari, Leone *de Taliacotio*, di non molestare le comunità di Carrodano e Mattarana con imposizioni fiscali superiori alla norma.

Acerbi, c. 75 r.

40. 1424, marzo 23 – Il doge di Genova e il consiglio degli Anziani, in conformità al parere espresso il 18 marzo 1419 (sic, probabile errore di un copista, per 1424) dagli ufficiali eletti *super revidendis franchixiis hominum et universitatum Riperie*, confermano la sentenza del 30 ottobre 1413, di cui sopra.

Framura 4, c. 8 v.; Acerbi, c. 12 r.

41. 1429, giugno 21 – I consoli *callegarum* del comune di Genova dichiarano esente dal pagamento della gabella sul legname Giacomo da Passano.

Antonio da Passano, c. 35 r.; Framura 1, c. 53 v.

42. 1432, febbraio 18 – I consoli *callegarum* del comune di Genova esentano Giacomo da Passano dal pagamento della tassa per il matrimonio di una figlia con Pietro *de Puteo*.

Rezzo 7/B, c. 23 r.; Framura 1, c. 55 v.

43. 1432, ottobre 17 – Il doge di Genova e il consiglio degli Anziani, in conformità al parere espresso da tre giurisperiti, concedono l'immunità fiscale a Giacomo da Passano.

Liber A, c. 18 v.; Framura 1, c. 32 r.

44. 1435, ottobre 11 – Il doge di Genova e il consiglio degli Anziani, in conformità al parere espresso dall'ufficio di Moneta, confermano l'immunità fiscale a Giacomo q. Benedetto da Passano.

Liber A, c. 19 v.; *liber* di cartone, c. 13 r.; Framura 1, c. 35 v.

45. 1437, marzo 15 – I consoli *callegarum* del comune di Genova, preso atto dei diritti d'esenzione di cui godono i signori da Passano, condannano Antonio Falco, collettore della gabella sul grano per l'anno 1435, a restituire a Giacomo da Passano quanto da lui indebitamente riscosso.

Appendice I, n. 6; antigrafo *vermilio* di Rezzo 64; Framura 1, c. 45 r.

46. 1437, marzo 22 – I consoli *callegarum* del comune di Genova, preso atto dei diritti d'esenzione di cui godono i signori da Passano, condannano Giovanni Grimaldi e i suoi soci, collettori della gabella sui tessuti per l'anno 1435, a restituire a Giacomo da Passano quanto da loro indebitamente riscosso.

Appendice I, n. 7; antigrafo *vermilio* di Rezzo 64; Framura 1, c. 47 r.

47. 1439, settembre 11 – Il doge di Genova e il consiglio degli Anziani riconfermano l'immunità fiscale a Giacomo *de Dalphinis* da Passano e ai suoi eredi.

Liber A, c. 21 r.; *liber* di cartone, c. 17 r.; Framura 1, cc. 38 r. e 42 r.

48. 1439, dicembre 12 – Cristoforo q. Bartolomeo da Passano, coerede del q. Giacomo *de Valetario*, fa aggiungere alcuni preziosi all'inventario dei beni del defunto.

Rezzo 7/A, c. 36 r.

49. 1446, dicembre 30 – Raffaele Adorno, doge di Genova, e il consiglio degli Anziani concedono l'immunità fiscale a Giovanni q. Raffaele da Passano.

Rezzo 7/B, c. 25 r.; Antonio da Passano, c. 25 r.

50. 1451, gennaio 19 – I consoli *callegarum* del comune di Genova concedono a Giovanni *de Delfinis* da Passano l'esenzione dal pagamento della gabella sul legname e dichiarano che i signori da Passano devono essere trattati come i Fieschi.

Liber A, c. 39 r.; Rezzo 7/B, c. 27 r.; Antonio da Passano.

51. 1456, ottobre 26 – Michele Gatto, setaiolo, e Antoniotto *de Clavaro*, per i quali presta fideiussione Bartolomeo q. Cristoforo da Passano, si di-

chiarano debitori di 2453 lire e 9 soldi nei confronti di Giovanni *de Berenghis*, setaiolo.

Rezzo 7/A, c. 40 r.

52. 1465, maggio 14 – Corrado da Fogliano, doge di Genova, e il consiglio degli Anziani, sulla base della relazione dell'ufficio di Moneta, riconoscono ad Andrea da Passano il diritto alle stesse immunità fiscali di cui godono gli altri signori da Passano.

Appendice I, n. 5; antigrafo *vermilio* di Rezzo 64; Rezzo 7/B, c. 29 r.; *liber* di cartone, c. 19 r.

53. 1465, giugno 5 – Antonio Guidobono, segretario ducale, vicegerente del doge di Genova, Corrado da Fogliano, emette una sentenza che ratifica le precedenti del 30 ottobre 1413 e del 23 marzo 1424, che dichiaravano esenti da tassazioni le comunità di Carrodano inferiore e superiore e di Matarana.

Framura 4, c. 10 v.; Acerbi, c. 15 r.

54. 1474, febbraio 25 – L'ufficio di Moneta del comune di Genova concede l'immunità fiscale a Domenico q. Biagio *de Dalphinis* da Passano.

Liber A, c. 22 r.; *liber* di cartone, c. 21 r.; Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano; Framura 1, c. 40 v.

55. 1477, febbraio 28 – I consoli *callegarum* del comune di Genova dichiarano esente da tassazioni l'eredità del q. Biagio *de Delfinis* da Passano.

Liber A, c. 22 r.; Rezzo 7/B, c. 35 r.; *liber* di cartone, c. 22 v.; Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano; Framura 1, c. 48 v.

56. 1484, settembre 16 – Paolo Campofregoso, doge di Genova, e il consiglio degli Anziani, in conformità al parere espresso dall'ufficio di Moneta, concedono l'immunità fiscale a diversi signori da Passano, tra i quali figurano Nicola *fisicus* e Domenico q. Biagio.

Liber A, c. 28 r.; Rezzo 7/B, c. 51 r.; Antonio da Passano; *liber* di cartone, c. 23 r.; Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano; Framura 1, c. 42 v.

57. 1499, agosto 21 – Geronimo Boerio, vicario del doge di Genova, e gli ufficiali di Moneta dichiarano esenti da tassazioni gli uomini della valle di Passano.

Rezzo 7/B, c. 38 r.; *liber* di cartone, c. 59 r.; Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano; *volumen parvum*; Framura 2, c. 1 r.; Framura 3, c. 1 r.

58. 1501, dicembre 15 – L'ufficio dei Revisori del comune di Genova esonera Baldino da Carrodano, rappresentante della podestaria di Carrodano, dal pagamento della tassa sulle galere.

Acerbi, c. 17 r.; Framura 4, c. 12 r.

59. 1503, febbraio 17 – L'ufficio di Moneta del comune di Genova dichiara esenti da tassazioni i da Passano abitanti a Framura, tra questi Marco, Benedetto e Giovanni da Passano.

Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano; *volumen parvum*; Framura 2, c. 11 r.; Framura 3, c. 14 v.

60. 1508, novembre 21 – Gli ufficiali della caratata del comune di Genova, delegati dal governatore regio a Genova e dal consiglio degli Anziani, dichiarano esenti da tassazioni gli uomini di Passano.

Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano; *volumen parvum*; Framura 2, c. 13 v.; Framura 3, c. 18 r.

61. 1509, febbraio 10 – Gli ufficiali della caratata del comune di Genova appongono una postilla alla sentenza di cui al n. 60, in merito alla vertenza tra gli abitanti di Framura e quelli di Passano.

Gio. Geronimo e Gio. Battista da Passano; *volumen parvum*; Framura 2, c. 16 v.; Framura 3, c. 21 v.

62. 1514, aprile 22 – Il notaio Bernardo Gallo attesta il diritto di Andrea da Passano e dei suoi discendenti in linea maschile di essere *immunes et franchi pro victu et vestitu*.

Rezzo 7/B, c. 89 r.


63. 1515, dicembre 13 – Baldo Antonio Falcuzio da Gubbio, podestà di Genova e vicegerente del vicario regio, e l'ufficio di Moneta, sentenziano in merito al diritto delle comunità di Passano, Piazza e Castagnola di godere di alcune immunità fiscali, in seguito a una controversia tra queste e il podestà di Framura.

ASG 406, c. 2 r.

Tav. I - GENEALOGIA DA PASSANO

Sono qui evidenziati solamente i rami della famiglia di un qualche interesse per questo lavoro, e all'interno di questi non tutte le discendenze, ma solo quelle rinvenute nella documentazione esaminata. Per un'analisi più dettagliata del resto della genealogia: cfr. *Vera arbor* cit. e, per gli anni successivi al 1615, V. SPRETI, *Enciclopedia* cit.

Le date indicate, se non diversamente specificato, si riferiscono ad anni in cui è accertata l'esistenza dei diversi personaggi. Sono in carattere grassetto i nomi dei proprietari di manoscritti.



Tav. II

Giacomo
1467

Domenico
1477

linea estinta



F. Federici, *Scrutinio della nobiltà ligustica*
Biblioteca Civica Berio mr. IX.2.23, c. 95 v.

